

c) *Occupazione di suolo stradale.**Suolo stradale abbandonato. Questioni relative a suolo stradale, ecc.*

2041. Impianto di fili elettrici: strade comunali; uso pubblico; occupazione del suolo; monopolio lecito; licenza dell'Autorità municipale; diniego; insindacabilità dell'Autorità giudiziaria.
2042. Strade comunali: concessione d'uso per impianto di fili elettrici; non costituisce servitù prediale e non va quindi soggetta alla superiore approvazione.
2043. Suolo abbandonato delle strade comunali: cessione per deliberazione amministrativa approvata; irrevocabilità; questioni che possono insorgere dopo la vendita; competenza.
2044. Cessione fatta dal Comune ad un privato di una strada, togliendola alla circolazione: abitanti che vengono così spogliati del diritto d'uso di quella strada; non possono promuovere azione possessoria, ma debbono ricorrere in via amministrativa.
2045. Alienazione del suolo di una via pubblica: formalità necessarie per la validità dell'atto.
2046. Regio delegato straordinario: alienazione d'urgenza di una zona di strada comunale; impugnazione fatta dal Consiglio comunale di tale alienazione per non urgenza.
2047. Questione di pertinenza di un dato suolo di strada: competenza dell'Autorità giudiziaria; non è pregiudicata da ciò che il suolo della strada controversa sia stato già notato nell'elenco delle strade comunali.
2048. Strade comunali: privato che fa sul suolo di esse opere che impediscano agli altri di usarne; diritto di questi di chiedere contro di lui ai Tribunali la distruzione di quelle opere, senza bisogno dell'intervento in causa del Comune, ecc.
2049. Controversia in materia di strade comunali tra Comuni e privati o tra Comune e Comune: non possono formare oggetto di contestazione civile; art. 22 della legge sui lavori pubblici; significato dell'espressione « proprietà del suolo delle strade comunali ».
2050. Azione petitoria pel ripristinamento di una strada comunale nella sua larghezza stata alterata da piantagioni: deve essere trattata col concorso del Comune.

d) *Regolamenti stradali.*

2051. Regolamenti per le strade comunali deliberati dai Consigli provinciali: approvazione con decreto reale.
- 2052, 2053 e 2212. Manutenzione delle strade comunali: può l'Autorità provinciale riserbarsene nei regolamenti la sorveglianza; il Governo non può imporre ai Comuni un modo speciale di vigilanza e direzione per la manutenzione stradale.
2054. Lavori riguardanti le strade comunali: regolamento provinciale che prescrive che debbano farsi per incanto.

2055. Tronchi di una strada classificata per comunale: ogni opera fatta su di essa, sebbene vantaggiosa, costituisce contravvenzione ai regolamenti stradali.

2056. Delegati stradali comunali: durata in ufficio; mancanza di speciali regolamenti; revocabilità del mandato; principii generali di diritto, ecc.

2000. Una strada non ha i caratteri di cui è parola alla lettera E dell'art. 16 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, per essere iscritta tra quelle comunali, allorchè per l'avanti non fosse già sistemata e mantenuta dal Comune, ma sì dai proprietari vicinanti.

Una strada non ha neppure i caratteri, di cui parla la lettera A, per lo stesso scopo, allorchè sul territorio per il quale dovrebbe passare vi sia sparsa, in alquanti casolari, una popolazione maggiore di quella sparsa in ciascuna delle altre contrade o borgate, ma non costituisca il maggiore centro di popolazione del Comune (*La Legge* 42, XIV, Cons. di Stato, 11 gennaio 1874).

2001. L'applicazione della ridetta lettera A, tanto più si mostra infondata, allorchè la classificazione di una strada fra le comunali sia reclamata da pochi individui e fra questi alcuni di quelli interessati; non sia di necessità per gli abitanti del centro principale, e ne esista altra che in qualche modo possa fare le sue veci (*La Legge* 42, XIV, Cons. di Stato, 11 gennaio 1874).

2002. Nel linguaggio amministrativo, nei Comuni composti di frazioni o casolari, per centro s'intende l'aggregato di abitazioni nel quale vive riunito il maggior numero di comunisti, o vi sono gli uffici comunali o gli altri stabilimenti o locali inserienti all'uso di tutto il Comune (*La Legge* 42, XIV, Cons. di Stato, 11 gennaio 1874).

2003. Le questioni insorte fra più Comuni circa il mantenimento, o lo scampionamento di vie o tronchi di vie comunali che a quelle servono di comunicazione sono di competenza esclusiva dell'Autorità amministrativa (*La Legge* 459, I, Cons. di Stato toscano, 27 luglio 1861).

2004. Le strade pubbliche non sono suscettive di privata proprietà, comunque il loro suolo sia di proprietà del Comune, della Provincia o dello Stato.

Nè può dirsi che il Comune, inscrivendo fra le proprie strade comunali una strada scorrente nel proprio territorio, comunque costrutta da altro Comune, venga con ciò ad appropriarsi la strada medesima (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 6 giu-

gno 1883; Comune di Moncalvo c. Comune di Castelletto Merli; *Giur. Casale* 1883, 302).

2005. Quando per l'effetto di nuova classificazione, una strada che era provinciale diventa comunale, i contratti stipulati pel mantenimento e miglioramento di essa passano, per novazione che avviene *ope legis*, a carico del Comune (Sentenza della Corte di Cassazione di Palermo 26 giugno 1878; Provincia di Catania c. Distefano e Comuni di Vizzini, Scordia, Militello e Licodia Eubea; *Circ. Giur.* 1879, 12).

— Per la legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici, una strada, la quale prima di detta epoca era provinciale, non diventa comunale se non siano osservate le forme precise stabilite dall'articolo 15 della stessa legge.

Non basta quindi per il passaggio della detta strada nella categoria delle provinciali che il Consiglio provinciale abbia formato l'elenco delle proprie strade, senza comprendervi le strade medesime e che questo elenco sia stato approvato con Regio decreto, ma occorre che siano sentiti i Consigli comunali, e che si osservino gli altri estremi del detto articolo 15 (Sentenza della Corte di Appello di Messina 19 settembre 1879; Provincia di Catania c. Distefano e Comuni di Vizzini, Scordia, Militello e Licodia Eubea; *Bett.* 1879, 823).

2006. Allorchè avviene la esclusione di una strada dal novero delle provinciali, essa passa col principio dell'anno successivo nella classe delle comunali, rimanendo perciò a carico o delle singole Comunità che attraversa, o dei varii Comuni riuniti in consorzio; ed i contratti stipulati pel mantenimento, miglioramento o nuova costruzione di essa strada restano a carico dell'amministrazione che ne assume la cura. Avviene perciò una novazione *ope legis*.

I contratti di appalto pel decreto di passaggio di una strada da una ad altra classe, passano dalla Provincia ai Comuni senza che proceda il fatto della consegna per parte degli appaltatori.

Invece le altre obbligazioni eventuali ed accessorie sono subordinate al fatto della consegna (Sentenza della Corte di Appello di Palermo 20 luglio 1877; Bonelli c. Prefetto di Girgenti; *Circ. Giur.* 1878, 35).

2007. I Comuni non possono rifiutarsi di provvedere al servizio delle strade scorrenti nel rispettivo territorio. Questa regola si applica anche alle strade che, già comprese nel novero di quelle provinciali, ne siano state per regio decreto escluse.

Quindi la Deputazione provinciale rettamente provvede, sul rifiuto dei Comuni obbligati, allo stanziamento in bilancio della spesa relativa; e ciò essa può fare sia col ridurre il fondo degli imprevisti e di altre spese facoltative, sia col disporre la riscossione di nuove tasse, sia coll'aumentare a pareggio la sovrimposta fondiaria (Parere del Consiglio di Stato 4 aprile 1879; Comune di Recalmuto; *R. Ann.* 1879, 507).

2008. Le strade comunali che, per effetto della legge 23 luglio 1881, passarono nell'elenco di quelle provinciali, sono a carico della Provincia dalla data del Decreto reale che approva l'elenco di classificazione (Parere del Consiglio di Stato 29 novembre 1882; Comune di Montalbano di Elicona; *Foro*, 1883, III, 96).

2009. Il passaggio di una strada comunale nell'elenco di quelle provinciali non fa cessare i diritti di pedaggio già su di essa legittimamente istituiti dal Comune (L. 20 marzo 1865, all. F. art. 88; L. 23 luglio 1881, art. 8).

La nuova legge del 23 luglio 1881 non interdice, nè esplicitamente, nè implicitamente i diritti di pedaggio sulle strade provinciali, ed in ogni caso non potrebbe avere effetto retroattivo sui pedaggi anteriormente stabiliti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 10 agosto 1886; De-Thierry c. Raffo, Provincia di Genova e Ministero dei lavori pubblici; *Foro id.* 1886, I, 1228).

OSSERVAZIONI.

A questo proposito ricordiamo avere il Consiglio di Stato avuto occasione di esprimere l'avviso che « i pedaggi sopra strade provinciali, i quali preesistevano alla nuova legge, benchè non assolutamente colpiti da soppressione, non possono però mantenersi se non in quanto sia necessario per conseguire lo scopo del ricupero delle spese di costruzione ». (Parere 25 aprile 1877, *Foro it.*, Rep. 1877, voce *Fedaggio*, n. 2).

2010. Il diritto che hanno i Comuni di ricorrere contro la decisione della Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa), in cui provvedesi alla formazione degli elenchi ed alla classificazione delle strade comunali, deve esercitarsi entro il termine prescritto dall'articolo 379 della legge sui lavori pubblici, cioè nel corso di un mese dalla notificazione della decisione medesima (*La Legge*, 63, XII, Decreto reale, 3 luglio 1871; Comune di Bertinoro c. Deputazione provinciale di Forlì).

— Quando una strada fu dichiarata comunale, se il ricorso in opposizione presentato dal Comune venne nei modi stabiliti

dalla legge rigettato, il Consiglio comunale non ha più veste per inoltrare nuovo reclamo, salvo che fossero sopraggiunte nuove ragioni e circostanze (*La Legge* 83, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 3 ottobre 1873).

2011. Ad attribuire ad una strada carattere di comunale non basta una classificazione fatta dal perito, ma si richiede una deliberazione comunale munita dell'opportuna sanzione a norma di legge (*La Legge* 221, V, Cons. di Stato, 2 giugno 1865; Gargantini di Merate c. Deputazione provinciale di Como).

— Secondo una costante giurisprudenza gli è solo dal contrasto tra l'operato dell'Amministrazione e gl'interessi dei privati che può nascere in questi il diritto di ricorrere alla superiore Autorità amministrativa.

Consequentemente non è ricevibile una domanda diretta a che una strada sia dalla superiore Autorità amministrativa dichiarata comunale se prima non sia intervenuta la relativa deliberazione dell'Amministrazione approvata dall'Autorità provinciale, giusta il disposto della legge del 1859 sull'ordinamento delle opere pubbliche (*La Legge* 546, IV, Cons. di Prefettura di Torino, 2 luglio 1864; Minori Giacobino c. Comune di Arnaz).

2012. Il deliberare sulle aggiunte da farsi all'elenco delle strade comunali spetta soltanto alla rappresentanza del Comune (L. sulle op. pubb. 20 marzo 1865, art. 17, 18).

Quindi, se la Giunta o il Consiglio respinsero la domanda colla quale si chiedeva di iscrivere una determinata via nell'elenco delle strade comunali, non possono gli interessati ricorrere alla Deputazione provinciale contro la deliberazione presa dalla rappresentanza del Comune (Parere del Consiglio di Stato 15 aprile 1887; Comune di Roma).

2013. L'autorità politica non può con un provvedimento preso in via d'urgenza per motivi di igiene e di moralità pubblica sopprimere definitivamente una via o un vicolo comunale.

Una via, quantunque non compresa nelle strade comunali, non può essere soppressa senza l'osservanza delle norme stabilite dalla legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici, se era soggetta a servitù di pubblico passaggio (Legge 10 marzo 1865 sui lavori pubblici, art. 17, 18, 22; L. com. e prov. del 1865, art. 7 e 104; art. 7 e 133 di quella del 1889).

I prefetti, i sottoprefetti ed i commissarii distrettuali possono emanare provvedimenti d'urgenza a tutela dell'igiene, dell'edilità

e della polizia locale, allora soltanto che per inerzia o per incuria siffatti provvedimenti non siano presi dal Sindaco (Parere del Consiglio di Stato, a Sezioni riunite, 12 novembre 1887; Spennari).

2014. Il Consiglio comunale è pienamente in diritto di togliere una strada dall'elenco delle strade comunali e passarla in quello delle strade vicinali, sebbene in precedenti tornate fosse stata discussa ed anco deliberata in massima la sistemazione della strada medesima.

La Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) oltrepassa il limite delle facoltà concessele dalla legge, sostituendo indebitamente la sua azione a quella del Comune, col decretare l'esecuzione di ufficio del progetto di sistemazione della detta strada (*La Legge* 1876, II, 59, Cons. di Stato, 7 luglio 1875).

2015. Per togliere una strada dall'elenco di quelle comunali, è necessario che sia intervenuta una qualche mutazione nelle condizioni dei territorii che percorre o nella relazione degli abitanti col capoluogo del Comune, ovvero che il Comune abbia altre comunicazioni, sebbene più lunghe o meno comode, coi centri cui tende la strada da sopprimersi.

Nelle questioni di fatto, come è questa, la giurisprudenza amministrativa ebbe sempre molto riguardo alle dichiarazioni delle Deputazioni provinciali, le quali sono in grado di apprezzare le necessità locali e di far ragione ai reclami delle minoranze, spesso soprafatte dalle pretese non sempre ragionevoli delle maggioranze dei Consigli comunali.

Quindi, se il Comune non adduce ragioni convenienti per provare che una strada ha perduto il carattere di comunale, non sarebbe ammissibile il ricorso contro la Deputazione provinciale, che negò di approvare la radiazione della strada medesima dal ruolo delle strade comunali (*La Legge* 1877, II, 10, Consiglio di Stato, 24 novembre 1875; *Foro*, 1876, III, 160).

2016. Le strade comunali si presumono di pertinenza e quindi a carico di quel Comune di cui percorrono il territorio (*La Legge* 193, IV, Consiglio di Stato, 10 maggio 1864; ric. Comune di Spinone).

2017. Un sussidio governativo concesso per la esecuzione di strade comunali, non può dal Comune essere adoperato in altro uso (*La Legge* 173, IV, decreti della Sottoprefettura di Pozzuoli, 7 dicembre 1865, e della Prefettura di Napoli 16 dicembre 1865).

2018. Debbono i Prefetti prima di trasmettere al Ministero le domande dei Comuni per sussidi ad opere stradali, invocare il parere del Consiglio provinciale o della Deputazione provinciale in via di urgenza.

I detti pareri debbono accompagnarsi alle istanze cui debbono pure essere uniti i piani d'arte (*La Legge* 312, IX, circolare del Ministero dei lavori pubblici alle Prefetture, 26 agosto 1869).

2019. Giusta gli articoli 35, 36 e 37 della legge 20 novembre 1859, n. 3754, appartiene allà decisione dei Prefetti, ed in modo definitivo al Re, sulla relazione del Ministero dei lavori pubblici, il pronunziare sulle controversie che riflettono le quote di concorso nelle spese di costruzione, manutenzione e restauro delle strade comunali, essendosi in ciò coi citati articoli variata la competenza fissata dalla legge precedente 30 ottobre 1859, numero 3708 (*La Legge* 363, II, Parere del Cons. di Stato, 6 settembre 1862).

2020. Il Comune che in seguito ad invito del Governo deliberò un concorso per una strada alla condizione che tutti i Comuni interessati concorressero nella spesa, ha diritto al rimborso della somma pagata, se non si verificò la condizione (Sentenza della Corte d'Appello di Casale, 7 marzo 1884; Comune di Rovegno c. Finanze; *Giur.* Casale 1884, 79).

2021. Il concorso di un Comune con altri Comuni per più anni, in date quote, alla spesa di date strade, genera in esso la obbligazione a continuare nella spesa stessa in un agli altri, benchè non siasi su ciò formato fra essi un apposito consorzio volontario.

Quand'anche le strade siansi dichiarate provinciali e la Provincia abbia quindi deliberato di sciogliere in seguito i Comuni da quella spesa, non per questo il Comune debitore pegli anni antecedenti verso la Provincia, mentre gli altri Comuni soddisfecero alle loro quote, deve punto ritenersi liberato da quel debito già sorto, ma deve esso pure soddisfarlo (*La Legge* 121, VII, Cons. di Stato, 26 febbraio 1867; Comune di Bomba).

2022. L'obbligo dei Comuni alla costruzione ed alla manutenzione delle pubbliche vie concerne essenzialmente l'interesse pubblico, ed è regolato dal diritto pubblico amministrativo.

Nella classificazione delle strade pubbliche, la sola Autorità competente a riconoscerne e determinarne il carattere ed a stabilire quindi le varie categorie, alle quali esse devono essere rispettivamente ascritte, è l'Autorità amministrativa; ed alla sola

Autorità amministrativa spetta provvedere alla costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade medesime.

Se per l'articolo 39 della legge sulle opere pubbliche, è stabilito che alla costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali debbono provvedere i rispettivi Comuni, od isolatamente o per mezzo di Consorzio con altri Comuni, concorrendo insieme alla spesa, secondo il grado d'interesse di ciascuno, questo obbligo fatto al Comune non può riferirsi che alle strade dichiarate comunali ai termini degli articoli 17 e 18 e consorziate fra più Comuni, a senso e in conformità del successivo articolo 43.

All'infuori quindi delle condizioni e forme stabilite dalla legge, non può sussistere veruna obbligazione a carico dei Comuni, in quanto a viabilità, eccetto il caso in cui o per patto o per altra causa idonea ad ingenerare un rapporto civile di obbligazione, un Comune, come persona giuridica, e indipendentemente dalle sue funzioni pubbliche amministrative, fosse tenuto in faccia ai privati o ad altre persone giuridiche di sopportare o concorrere alle spese di una strada.

L'intervento di persone estranee all'autorità del Comune, e il conseguente esercizio dell'azione *de negotiis gestis* può ammettersi rispetto agli affari patrimoniali del Comune, agli affari, cioè, che riguardano l'esercizio del diritto di proprietà spettante al Comune come persona giuridica, ma tale intromissione del terzo e l'azione conseguente sono assolutamente incompatibili con la natura particolare del Comune come ente investito di poteri pubblici amministrativi, in quanto la gestione del terzo può riferirsi all'esercizio di questi poteri nei rapporti del pubblico servizio (Sentenza della Corte di Cassazione di Firenze, 28 gennaio 1892, Comune di Stra).

OSSERVAZIONI.

Conforme è l'avviso del Giorgi su questa grave ed importante questione.

Ecco come egli si esprime nella recente opera: *La dottrina delle persone giuridiche*, vol. I, n. 123, pag. 289:

« Sui quasi contratti si domanda, se la gestione di negozi e il pagamento dell'indebito possano profittare alle persone giuridiche, ed obbligarle come i privati. E per cominciare dalla gestione, pare inutile indagare se il corpo morale possa divenire creditore del privato, quando abbia trattato utilmente l'affare di costui. Sarà un caso difficile, ma se avvenga, sfido a mettere in dubbio il buon diritto del gestore. I dubbi invece si fanno seri nel caso contrario; quando altri cioè, privato o corpo morale, tratti utilmente il negozio di un altro corpo morale. Potrà allora da questa gestione nascere un credito del gestore contra il *dominus negotii*, come nascerebbe di sicuro se il *dominus* fosse

un privato? Veramente, chi pensi alla natura di quell'*actio negotiorum gestorum*, che fu *de bono et aequo* instaurata per impedire l'immorale profitto di uno sul danno dell'altro, si meraviglierà del dubbio, e risponderà subito di sì; non senza trovare facilmente esempi antichi e moderni per confortarsi in questa affermativa.

« Eppure non mancano le obiezioni. Si cita la Cassazione di Torino, che decidendo una lite fra il Comune di S. Carlo di Ciriè, e un certo Ropolo, ritenne inammissibile l'azione *negotiorum gestorum* contro il Comune. Ma non ci fermiamo sui limitari e non giudichiamo con fretta. Vediamo bene di che cosa si trattava. Disputavasi intorno alla costruzione di un campanile della parrocchia di Ciriè; della quale costruzione il parroco aveva incaricato direttamente la ditta Ropolo senza parlarne al Comune; e poichè la Ditta, accettato l'appalto, costruì il campanile, si rivolse poi contro il Sindaco sostenendo di aver fatto l'affare del Comune, vero obbligato alla costruzione di quell'edificio. La Corte d'appello ammise la domanda del Ropolo e condannò il Comune. La Cassazione invece annullò la sentenza, ritenendo l'azione *negotiorum gestorum* incompatibile per la natura peculiare dell'ente giuridico Comune, il quale se amministra ed esercita i suoi diritti patrimoniali a norma di leggi sue proprie, provvede ai pubblici servizi secondo le norme determinate dal diritto pubblico interno. E qui si trattava di cosa pubblica, non patrimoniale, che escludeva ogni ingerenza di terzi.

« Sta benissimo, io dico, questa conclusione, ma non prova nulla contro la gestione di negozi in materia di patrimonio privato: perchè qui si trattava di spese di pubblico interesse, le quali non sono nè crediti, nè debiti d'indole giuridica privata. Piuttosto ci mancava il primo requisito indispensabile per l'azione di gestione d'affari, cioè l'utilità della gestione; non essendo punto dimostrato, nè che fosse indispensabile la costruzione del campanile, nè che fosse opera da far carico al Comune. Fu dunque indebita ingerenza del parroco l'aver dato opera a quella costruzione senza aver prima curato, che si eseguisse il procedimento amministrativo necessario per constatarne l'obbligo di fronte al Comune. Lui la ordinò e lui paghi, si direbbe in volgare. Ma in tema d'interessi patrimoniali la condizione del Comune non è diversa su questo punto da quella dei privati; perchè la Legge speciale non dice nulla, e tacitamente rinvia al Codice civile. S'immagini un poco, che domani bruci una casa di proprietà patrimoniale di un Comune, e in mancanza di più pronti provvedimenti un privato, che ci si trovi, faccia, senza perdere tempo, l'occorrente per domare l'incendio. Aspettare l'autorizzazione sarebbe ridicolo. Come gli si potrebbe negare sul serio l'azione contro il Comune, di cui curò gli interessi? Che dire poi delle altre persone giuridiche, tutt'affatto private, come i *clubs*, le accademie, le società ed altre consimili consociazioni, che adempiono servizii pubblici? La gestione di negozi può dunque costituire debitrice una persona giuridica, ma deve riferirsi ad affari patrimoniali, non a servizii pubblici, ed essere accompagnata da tutti i requisiti che il Codice civile prescrive. »

Consulta *Giriodi, Il Comune nel diritto civile* (Unione tip. edit.), n. 491-495, pag. 380-385.

2023. È competente l'autorità giudiziaria a conoscere del diritto di un Comune al rimborso di spese per la costruzione di

una strada, già ritenuta obbligatoria dall'autorità amministrativa, che passa per il territorio di altro Comune recando vantaggio anche a questo (L. 30 agosto 1868, art. 2).

La determinazione dell'ammontare del rimborso è di competenza dall'autorità amministrativa (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a sezioni riunite, 11 aprile 1891, Comune di Gauna c. Comune di Rueglio).

OSSERVAZIONI.

La sentenza della Corte d'appello di Torino, che è confermata dalla Cassazione di Roma per quel che riguarda l'azione di rimborso e la competenza dell'autorità giudiziaria a conoscerne, ed è cassata per quel che riguarda la competenza a giudicare sull'ammontare del rimborso, può leggersi riassunto nel Repertorio del *Foro* del 1890, voce *Strade*, n. 32-34.

È stato però ritenuto che quando la questione verta sulla utilità o no che un Comune abbia risentito dalla costruzione di una strada, eseguita o da eseguirsi da altro Comune, sia incompetente a deciderla l'autorità giudiziaria (V. la sentenza della Corte d'appello di Genova 16 marzo 1885, riassunta qui sotto).

La Cassazione ha pure ritenuto (sentenza 3 maggio 1881, *id.*, Rep. 1881, stessa voce, n. 15) che sia di esclusiva competenza dell'autorità amministrativa il decidere sul concorso che debba prestare una provincia per la costruzione di un ponte, che un'altra provincia vogli eseguire, e che sia di comune vantaggio.

Ecco ora la massima desunta dalla sopra ricordata sentenza della Corte d'Appello di Genova 16 marzo 1885 (Comuni di Sori e Canepa):

L'Autorità giudiziaria è incompetente a statuire sull'azione di un Comune, che avendo costruita una strada, la quale attraversando pure il territorio di altro Comune riesca di utilità a questo e domandi perciò al Comune medesimo il concorso nella spesa in proporzione del vantaggio che ne ritrae.

Tanto meno sarebbe competente l'Autorità giudiziaria a conoscere della domanda del Comune costruttore della strada, se questa era stata dichiarata obbligatoria per esso dal Prefetto in virtù della legge 30 agosto 1868 (Art. 16, 39 e 43 della Legge 20 marzo 1865, Allegato F, e art. 2 della Legge 30 agosto 1868).

2024. Finchè non esiste il progetto approvato per una strada comunale o consortile, e tanto più quando non esiste neanche il Consiglio, la Deputazione provinciale può fare eliminare dal bilancio il fondo relativo stanziato, ove il Comune ecceda il limite legale della sovraimposta.

I Comuni non possono sopperire alle spese ordinarie col prodotto di alienazioni patrimoniali (Parere del Consiglio di Stato 21 agosto 1878; Consiglio com. di Santa Luce; *Foro* III, 167).

2025. Mancano gli elementi necessari a gravare di responsabilità gli amministratori del Comune per aver rilasciato mandati

di pagamento a favore dell'impresa costruttrice di strade comunali, quando le somme relative siano state previamente liquidate con deconto dell'ingegnere direttore, e dietro collaudo dell'ingegnere all'uopo incaricato (Decisione della Corte dei Conti 22 maggio 1877; *Foro* III, 133).

2026. Il provvedimento del sottoprefetto che si limita a trasmettere al sindaco di un Comune i ricorsi di alcuni contribuenti contro una deliberazione del Consiglio comunale, che adotta una variante al tracciato di una strada comunale, invitando il Consiglio a vedere se sia il caso di rivenire su quella deliberazione ed autorizzando a tale oggetto una riunione straordinaria, non invade per nulla le attribuzioni della Deputazione provinciale, nè viola le disposizioni dell'art. 138 della legge com. e prov. e dell'art. 92 del relativo regolamento (L. com. e prov., art. 138; Regolamento, art. 62) (Parere del Consiglio di Stato 12 settembre 1885; Comune di Alassio).

2027. Colle parole « Genio Civile » adoperate dall'art. 138, numero 2 della legge comunale del 1865 (167 di quella del 1889), non si deve intendere altro corpo che quello istituito dalla legge 20 novembre 1859 che è istituzione essenzialmente governativa.

Epperò, quando occorra dar parere sui cambiamenti di classificazione e sui progetti di apertura e di ricostruzione delle strade comunali, devono consultarsi, non già gli ufficiali tecnici della Provincia, ma quelli del Genio civile governativo (*La Legge* 133, XII, Parl. del Cons. di Stato, 16 agosto 1861; ric. Provincia di Como).

2028. Per la manutenzione delle strade comunali, il sistema così detto delle *comandate*, che gravano sopra una parte di abitanti e non hanno carattere di generalità, non è ammissibile colla legislazione vigente, neppur quando dipenda da antiche consuetudini (Parere del Cons. di Stato 20 dicembre 1882; Comune di Carpi; *Foro*, 1883, III, 77).

OSSERVAZIONI.

Lo stesso Consiglio di Stato sul parere 15 novembre 1888 (Comune di Sala Monferrato; *Foro* *it.*, 1889, III, 38) opinava che la manutenzione delle strade comunali debba esser fatta colle rendite dei Comuni e colle imposte di cui possono essere gravati i contribuenti, e non per mezzo delle *comandate*, *se queste non furono mai adottate dal Comune.*

Fu del medesimo avviso nel parere, a sezioni riunite, 22 dicembre 1883, Comune di Carpi, riassunto nel *Man. amm.*, 1887, 14.

Nel parere di cui abbiamo dato sopra la massima si legge:

« Considerando che a determinare di quali imposte possono le amministrazioni comunali caricare i contribuenti, provvede l'articolo 118 della legge comunale e provinciale, e che fra le imposte ammesse non si trova quella delle comandate;

« Che non vale citare in contrario il comma 8 dell'articolo 116 della legge comunale e provinciale, col quale si dichiarano obbligatorie le spese per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali in conformità delle leggi, delle convenzioni o delle consuetudini, giacchè tali consuetudini debbono riferirsi alle opere poste a carico del Comune e non ai mezzi con cui deve provvedervi, riguardo ai quali statuisce, come si è detto, l'articolo 118 della legge stessa;

« Che non si può nemmeno per legittimare l'imposizione delle *comandate*, fare appello alle regie patenti del 3 marzo 1838, che le autorizzavano, giacchè l'articolo 380 della legge sui lavori pubblici abrogò esplicitamente tutte le leggi e regolamenti vigenti nelle diverse regioni sulle materie a cui si era colla legge stessa provveduto;

« Che, se si è potuto disputare sulla convenienza di mantenere le comandate là dove vigevano per antica consuetudine, tale disputa non potrebbe nemmeno sorgere quando si trattasse, come nel caso, di stabilirle per la prima volta come imposta nuova in virtù delle surriferite regie patenti. »

2029. La manutenzione di una strada convenuta fino al tempo della finale collaudazione da operarsi dopo un anno dall'esecuzione del restauro, riconosciuta da una prima visita di collaudo, obbliga l'appaltatore a continuarla finchè detta collaudazione finale abbia avuto luogo, sebbene tale collaudazione venga protratta di qualche mese oltre l'anno. Le trascuranze incorse dall'appaltatore nella esecuzione di quest'obbligo, l'assoggettano ad indennità verso il Comune appaltante (*La Legge* 255, I).

2030. Dovendo l'indennità da darsi ai Comuni pel mantenimento delle traverse delle strade nazionali nell'abitato esser eguale alla spesa di manutenzione convenuta per ogni equal tratto di strada contigua fuori dell'abitato, essa deve essere diminuita di tanto, di quanto per ribasso d'asta lo è la spesa pel mantenimento della strada contigua (*La Legge* 170, X, Nota del Ministero dei lavori pubblici al Prefetto di Belluno 23 settembre 1869).

2031. I Comuni che, per lo effetto degli articoli 41 e 42 della legge sui lavori pubblici, sono tenuti a provvedere alla sistemazione e manutenzione dei tratti di strade nazionali o provinciali che traversano il loro abitato, debbono prendere le strade nello stato in cui si trovano al tempo della loro consegna senza aver diritto ad indennizzi o compensi straordinarii oltre quelli indicati dal citato articolo 42 della legge (*La Legge* 150, X, Parere

del Cons. superiore dei lavori pubblici 5 febbraio 1870; Quesito del Ministero dei lavori pubblici).

— L'indennità cui il Comune ha diritto verso la Provincia per il mantenimento di un tratto di strada provinciale compresa nel suo abitato, deve determinarsi in base alla media della spesa occorsa negli anni nei quali siensi fatti soli lavori di manutenzione e non anche lavori di rimonta.

Nella somma d'indennità non possono comprendersi le spese di direzione e sorveglianza di quei lavori, perchè esse stanno a carico degli uffici provinciali (*La Legge* 250, XII, Decreto reale 6 maggio 1872; Comune di Camposampiero c. Deputazione provinciale di Padova).

— L'indennità dovuta ai Comuni per la manutenzione, che è a lor carico, delle traverse nei loro abitati di strade nazionali o provinciali deve obbligatoriamente essere eguale alla spesa sopportata dallo Stato e dalla Provincia per altrettanto tratto di strada fuori l'abitato.

Ogni altra misura di detta indennità (nella specie quella dell'effettivo dispendio) risulta contraria al disposto dell'articolo 41 della legge sui lavori pubblici ed è quindi inattendibile (*La Legge* 235, X, Decreto reale 24 aprile 1870, ric. Consigli comunali di Monselice e Battaglia c. deliberazione della Deputazione provinciale di Padova).

2032. I progetti di lavori a strade comunali che riguardano semplicemente la loro conservazione, non sono sottoposti alla approvazione della Deputazione provinciale.

Lo sono quelli che riguardano la prima apertura o la sistemazione delle strade.

Se però lo stato di una strada è tale che richieda la rifazione totale dei lavori, per quanto si seguano le antiche traccie, deve nondimeno aversi l'approvazione della Deputazione provinciale.

Quando poi il rinnovamento è parziale l'approvazione non è in massima necessaria, ma i Prefetti nello esaminare le deliberazioni comunali sospenderanno quelle per cui lor sembri necessaria l'approvazione della Deputazione provinciale (*La Legge* 222, IX).

2033. La decisione della Deputazione provinciale, che obbliga un Comune alla spesa di manutenzione di una strada, non pregiudica alle azioni che questo può sperimentare in giudizio per provare che la strada non gli appartiene (*La Legge* 193, IV, Consiglio di Stato, 10 maggio 1864; Comune di Spinone).

2034. Se un'opera proposta, anzichè essere limitata alla semplice manutenzione d'una strada, implica essenziali modificazioni alla forma di essa, non può la Deputazione provinciale stanziarne d'ufficio la spesa nel bilancio di un Comune.

La disposizione dell'articolo 16 della legge 20 novembre 1859 esclude che la ingerenza delle Deputazioni provinciali si estenda a statuire sulla necessità o convenienza e sul modo di sistemare le strade comunali (*La Legge* 34, II, Parere del Cons. di Stato, 26 ottobre 1861).

2035. I Comuni non possono opporsi alla sistemazione e manutenzione delle strade comunali, anche di quelle non dichiarate obbligatorie: e quando una strada, iscritta nell'elenco delle strade comunali, è ridotta in uno stato impraticabile, ed il Comune si rifiuti a provvedervi, opera legalmente la Deputazione provinciale decretando d'ufficio lo stanziamento in bilancio di una somma per fondo preparatorio alla riattazione relativa (Parere del Consiglio di Stato 28 agosto 1878; Comune di Calliano; *Man. Amm.* 1878, 313).

2036. I Comuni non hanno diritto a compenso da parte della provincia per le maggiori spese sostenute per la manutenzione delle strade comunali, quando per lavori di riattamento vengono ad essere intercettate quelle provinciali; e ciò perchè ogni specie di strada deve essere aperta a quanti intendono percorrerla, senza che si possa limitare la frequenza dei passeggeri o dei carri (Parere del Consiglio di Stato 23 luglio 1881; Comune di Sermide; *R. Amm.* 1881, 834; *Bett.* 1882, 12).

2037. Quando da atti dell'Autorità amministrativa risulti che un Comune abbia trascurato di porre una strada in buone condizioni di viabilità, se da questo fatto sia derivato un danno effettivo alla proprietà di un privato, l'Autorità giudiziaria è competente a conoscere dell'azione di risarcimento (art. 144, n. 8 della legge 10 febbraio 1889) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 14 maggio 1891, Comune di Roccalvecce).

OSSERVAZIONI.

In senso conforme decise la Corte di Cassazione di Napoli colla sentenza 23 gennaio 1878, Comune di S. Felice e la Corte d'Appello di Casale colla sentenza 29 settembre 1886, Comune di Cellamonte (*Rass. Ammin.* 1878, pag. 58, e 1886, pag. 382).

2038. La legge sui lavori pubblici prescrive, per le riparazioni delle vie comunali e vicinali, le opere, le spese utili agli utenti; ma proscrive il dispendio, che sorpassi il vantaggio, cui si tende (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 15 febbraio 1882; Puorro c. Boriello; *Gazz. Proc.* XVII, 334).

2039. Non può l'amministrazione intervenire per costringere il Comune ad assumere il riattamento di una strada, di cui non sia positivamente dimostrata la qualità di *comunale* (*La Legge* 221, V, Cons. di Stato 2 giugno 1865; Gargantini di Merate c. Deliberazione della Deputazione provinciale di Como).

2040. Le spese per le riparazioni delle strade comunali essendo un onere comunale, sono obbligati a concorrervi coloro che hanno domicilio o proprietà nel Comune o vi esercitano un commercio o traffico.

Non possono dunque esser tenuti a sopperirvi quelli che, non abitando nel Comune, non vi hanno proprietà, quand'anche per recarsi nei loro fondi che si trovano nel territorio di altro Comune, debbano passare per la strada che deve ripararsi (*La Legge*, 168, VIII, Corte d'App. di Torino, 8 febbraio, 1868; Bianco c. Comune di Castagnole).

2041. Non costituisce illecito monopolio la concessione fatta da un municipio di un servizio pubblico che importi occupazione permanente od ingombro del suolo comunale, e che nell'interesse generale dei cittadini non convenga lasciare in facoltà degli esercenti.

L'essere le strade comunali soggette all'uso pubblico della circolazione e del transito non toglie che l'impianto delle trasmissioni elettriche aeree o sotterranee, come ogni occupazione permanente del suolo delle strade, sia sottoposto alla concessione dell'autorità municipale.

Non può essere impugnata per eccesso di potere innanzi alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato una deliberazione comunale, che, nel concedere ad una impresa privata l'impianto di trasmissioni elettriche per illuminazione, abbia escluso le strade per le quali tale impianto sia stato ad altri concesso per la illuminazione pubblica, ed abbia imposto che i fili siano collocati nel sottosuolo (Decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 ottobre 1892; Marzi c. Società per l'illuminazione di Roma e Comune di Roma).

— L'occupazione stabile del suolo o del sottosuolo delle strade comunali dipende dalla licenza o concessione dell'ammini-

strazione comunale, salvo il ricorso all'autorità amministrativa superiore; e ciò per la ragione, comunemente riconosciuta dagli scrittori di giurisprudenza, che queste occupazioni stabili non sono proprie e congrue all'uso pubblico di tutti i cittadini, cui la strada è destinata; che anzi lo escludono a vantaggio particolare di chi la ottiene.

Ond'è che spetta esclusivamente alla amministrazione rappresentante la municipalità il concederla, se lo si può nell'interesse generale alla sua tutela e direzione affidato (*La Legge* 224, XIV, Cons. di Stato, 3 marzo 1874).

— Non potendosi occupare stabilmente il suolo delle strade comunali senza licenza dell'amministrazione comunale, il suo diniego *non può essere sindacato dall'autorità giudiziaria*, perchè non vi può essere lesione di un diritto civile, quando si nega il permesso di fare ciò che per espressa disposizione di legge dipende dall'autorità amministrativa (*La Legge* 224, XIV, Cons. di Stato, 3 marzo 1874).

OSSERVAZIONI.

La Legge stessa altrove riporta anche il seguente parere del Consiglio di Stato che sembra lo stesso:

L'occupazione del suolo e del sottosuolo delle strade comunali dipende dalla licenza o concessione dell'Amministrazione comunale, salvo il ricorso all'Autorità superiore amministrativa.

L'autorità giudiziaria non può conoscere dei motivi, che determinano la concessione o il diniego dato dall'amministrazione comunale alle domande di occupazione del suolo o del sottosuolo delle strade comunali (*La Legge* 1875, II, 93, Cons. di Stato, 3 marzo 1874; Società Ligure c. Municipio di Genova).

2042. La concessione fatta dal Comune dell'uso delle vie sopra e sotto il suolo, per collocamento degli apparecchi e fili occorrenti per la illuminazione elettrica, non costituisce servitù prediale, e non va perciò soggetta all'approvazione dell'autorità tutoria (art. 138 della legge com. e prov. del 1865; art. 159 e 166 di quella del 10 febbraio 1889, n. 5921) (Parere del Consiglio di Stato, 30 novembre 1888; Comune di Venezia).

OSSERVAZIONI.

Premettiamo che la gravità eccezionale della surriferita massima, sotto la legislazione comunale del 20 marzo 1865, viene ora attenuata da una prudente innovazione fortunatamente introdotta per le deliberazioni soggette ad approvazione. Invero questa nell'art. 138 della vecchia legge era richiesta per quegli atti consigliari semplicemente, dei quali le spese vincolavano i bilanci oltre i cinque anni.

D'ora innanzi invece, mercè un opportuno emendamento proposto nella Camera elettiva dall'on. Menotti Garibaldi (Vedansi gli atti parlamentari; Camera dei Deputati, tornata 17 luglio 1888, p. 4956), non le sole spese vincolanti il bilancio, ma anche le deliberazioni che vincolano i Comuni per oltre cinque anni, debbono esser votate colle formalità prescritte dall'art. 67 della legge 30 dicembre 1888, n. 5865, e riprodotte nell'art. 159 del Testo unico 10 febbraio 1889, n. 5921.

Vi è quindi non solo la guarentigia estrinseca della necessità dell'approvazione per parte della Giunta amministrativa, ma quella inoltre intrinseca che la stessa deliberazione deve esser presa con ispeciali formalità. Cosicchè il valore della predetta massima cessa di efficacia colla legislazione vigente.

Rileviamo inoltre un'altra circostanza che, cioè, l'Autorità giudiziaria, agli effetti fiscali, colla sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 11 gennaio 1889, pienamente conforme alle precedenti del 22 maggio e 3 luglio 1888 (*Foro it.*, 1888, I, col. 905 e 1031), ha ritenuto che simili concessioni debbano assimilarsi ad un appalto.

Ciò premesso osserviamo poi che la massima testè adottata dal Consiglio di Stato è in aperta contraddizione a quella ritenuta coi precedenti pareri 18 febbraio 1881 e 14 dicembre 1883 (*Boll. Ammin.*, 1881, pag. 80 e 1884, pag. 81; *Foro it.*, 1881, III, 54 e 1884, III, 12). Ed è meritevole di essere ricordato il ragionamento che in altri tempi faceva l'eminente Consesso per concludere in senso opposto a quello attuale:

« Che quando si ammette il concetto di una concessione sopra una strada pubblica, non è possibile consentire nell'opinione del Ministero dell'interno, cioè che la concessione stessa, perchè non costituisce una servitù prediale di cui soltanto il Codice civile si occupa, non rientri tra gli atti contemplati nell'art. 137 della legge comunale e provinciale, sottoposti all'approvazione della Autorità tutoria.

« Che in primo luogo si potrebbe disputare se la locuzione di *costituzione di servitù*, che si riscontra nel suddetto articolo, debba intendersi in senso così ristretto da escludere letteralmente qualunque altra servitù personale, come l'uso e l'usufrutto di cui parla il Digesto: *servitutes aut personarum sunt ut usus et usufructus, aut rerum ut servitutes rusticorum prediorum et urbanorum*.

« Che in ogni modo non si può negare, che la concessione ad una determinata persona d'un tramway per l'esercizio dell'industria dei trasporti in un determinato modo sopra una strada pubblica, modifica la proprietà stradale a favore del concessionario, che fa suoi i frutti di quell'industria per effetto d'un diritto reale acquistato sulla strada d'impiantarvi binarii e di farvi correre le sole sue vetture, per effetto cioè di una vera e propria alienazione di tale diritto fattagli dal concedente.

« Che la concessione di tramway sopra una strada pubblica è dunque la concessione di un diritto d'usufrutto, il quale è regolato dal titolo da cui deriva a norma dell'art. 426 del Codice civile; e se la figura è affatto nuova e non si trova nel Codice civile, esso non rappresenta meno la traslazione di un diritto reale che costituisce l'alienazione di parte di un bene immobile.

« Che pertanto in ordine allo stesso art. 137 della legge comunale e provinciale, che sottopone all'approvazione della Deputazione provinciale le alienazioni d'immobili deliberate dai Consigli comunali, le concessioni dei tramways fatte da questi per esser valide debbono essere approvate da quella.

« Che la distinzione legittima tra beni patrimoniali e beni pubblici, che si riscontra dappertutto nelle nostre amministrazioni, non può servire ad escludere l'Autorità Tutoria sugli atti che i Comuni compiono rispetto ai beni pubblici, quando tali atti abbiano per effetto d'indurre in questi le modificazioni proprie di quelli; imperocchè se per virtù di questi atti la proprietà su beni pubblici diventa oggetto di un rapporto di ragione privata, cotale rapporto vuol essere sottomesso alla stessa misura di tutela cui sono soggetti gli atti concernenti i beni patrimoniali. »

Dopo questi autorevolissimi ricordi, nei quali sta solennemente la confutazione della nuova teoria ritenuta col parere che abbiamo riassunto, a noi sembra superfluo qualsiasi commento. Se per avventura il recente avviso del Consiglio di Stato avesse potuto formare stato nella nostra giurisprudenza amministrativa, la meno enorme anomalia che si sarebbe verificata sarebbe stata quella, che mentre un Consiglio comunale per nominare, puta il caso, un meschinissimo spazzino per non più di sei anni, avrebbe avuto bisogno della venia tutoria, vincolando invece il Comune con gravissime e lunghe concessioni di beni d'uso pubblico, e forse danneggiando l'avvenire economico, industriale ed edilizio del paese, sarebbe stato libero di farlo da sè, senza che si fosse richiesta alcuna guarentigia d'approvazione superiore. Sono contraddizioni così strane e paradossali che non sappiamo proprio intendere come le abbia potute ammettere il Consiglio di Stato ed adottare il Ministero.

2043. La deliberazione con cui un Consiglio comunale, accogliendo la domanda di un privato, gli cede, a prezzo determinato, un tratto di suolo di pubblica strada non più necessaria al transito e non iscritta nell'elenco di quelle comunali, una volta approvata dall'autorità tutoria, importa contratto irretrattabile.

Alla validità del contratto non osta la mancanza di apposito strumento.

Non osta nemmeno l'eccezione inalienabilità della strada, perchè questa non figurando nell'elenco di quelle comunali e risultando non più necessaria, deve considerarsi come proprietà privata del Comune o dei frontisti (Parere del Consiglio di Stato 10 novembre 1886; Comune di Paternopoli; *Foro it.*, 1887, p. III, 53).

— Le questioni che possono insorgere dopo la vendita fatta dal Comune di un tratto di strada abbandonata, non sono più di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Non può essere oggetto di provvedimento in sede amministrativa qualsivoglia controversia sorta dall'alienazione regolarmente fatta per parte del Comune di un tratto di strada abbandonata (Parere del Consiglio di Stato, 12 novembre 1884; Comune di Sarcedo; *Foro it.*, 1885, III, 144).

OSSERVAZIONI.

Il Consiglio comunale di Sarcedo deliberava di vendere un tratto di strada comunale abbandonata addossando all'acquirente qualsiasi responsabilità e cura per le contestazioni di qualunque natura che potessero sorgere relativamente all'area venduta.

Tale deliberazione venne approvata dalla Deputazione e contro il relativo decreto ricorse al re un cittadino, dicendo di essere già in possesso da 40 anni dell'area venduta dal Comune ad un'altra persona.

Il Consiglio di Stato col riassunto parere, osservava che « trattavasi di una questione di ragione privata, sia fra l'acquirente ed il Comune, sia fra l'acquirente ed il possessore del terreno, epperò di cognizione dell'autorità giudiziaria ». Soggiungeva non esser dubbio « che l'area alienata fosse divenuta patrimoniale: per cui era evidente che l'insorta questione non poteva essere oggetto di provvedimenti in sede amministrativa ».

2044. Per gli articoli 19, 20, 84, 378 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche non si può promuovere dinanzi all'autorità giudiziaria veruna azione possessoria in materia stradale, essendo una tale attribuzione deferita al Prefetto ed al Sindaco.

Epperò, se il Comune ha tolta alla circolazione una strada, cedendone il territorio ad un privato, gli abitanti, che si affermano ingiustamente spogliati del diritto di uso di quella strada, non possono promuovere azione possessoria dinanzi all'autorità giudiziaria, ma debbono ricorrere in via amministrativa (*La Legge* 1887, II, 225, Cons. di Stato, 23 novembre 1876; Coabelli c. Murari).

2045. L'alienazione del suolo di una pubblica via deve essere preceduta dalla soppressione della via stessa, pronunciata ai termini dell'art. 18 della Legge sui lavori pubblici, colle formalità e secondo le prescrizioni contenute nell'art. 17 della Legge medesima (art. 17 e 18 della Legge sui lavori pubblici), senza di che l'alienazione o cessione delle vie al privato è nulla di pieno diritto (Regio decreto 16 luglio 1884 su parere conforme del Consiglio di Stato, Comune di Nettuno).

OSSERVAZIONI.

Si consulti a tal proposito la sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 4 marzo 1880, riferita nel *Boll. Ammin.* del detto anno, pag. 253.

2046. Il Consiglio comunale soltanto è giudice della validità dei motivi d'urgenza delle deliberazioni prese in suo nome dalla Giunta o dal regio delegato straordinario: e se il Consiglio non

ravvisa in tali deliberazioni l'urgenza allegata, basta questo suo giudizio a viziare le deliberazioni medesime.

Se quindi il regio delegato straordinario ha alienato d'urgenza in nome del Consiglio comunale una zona di strada comunale, e se il Consiglio comunale ha impugnato tale alienazione, perchè non urgente, questo suo provvedimento, è corretto e regolare se è dimostrato che non vi era l'urgenza allegata; tanto più che trattandosi di una zona di strada comunale, l'alienazione per gli effetti degli articoli 18 e 22 della legge sulle opere pubbliche non può avere luogo senza le formalità ivi prescritte (Parere del Consiglio di Stato 1 ottobre 1881; Comune di Montazzoli; *Foro III*, 127).

2047. Spetta all'autorità giudiziaria, non all'autorità amministrativa, il decidere la questione, se il suolo di una strada appartenga a un Comune o a un privato.

La giurisdizione dei tribunali ordinarii non è pregiudicata dalla circostanza che il suolo della strada controversa sia stato già notato nell'elenco delle strade comunali.

I tribunali ordinarii non devono giudicare, se una strada sia necessaria al pubblico passaggio, e sia da notarsi fra le comunali, ma solamente se la strada appartenga al Comune o a un privato (*La Legge* 1875, II, 171, Cons. di Stato, 29 marzo 1875).

— I provvedimenti per la polizia e conservazione delle strade comunali, che ha diritto di emanare il Sindaco d'ufficio, sono governati dalle speciali disposizioni della legge sui lavori pubblici, e dai regolamenti di polizia urbana, per cui essi sfuggono ai principii del diritto comune.

Le azioni riguardanti il possesso delle strade comunali, le quali siccome beni di uso pubblico non si acquistano dai privati, non possono essere di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (*La Legge* 1875, II 53, Cons. di Stato, 25 aprile 1874).

— Spetta al potere giudiziario giudicare sulla domanda di un proprietario che chiede che sia riconosciuto essere di sua spettanza il suolo di una strada, annoverata nell'elenco come comunale, che scorre pel suo predio.

Ammessa una strada nell'elenco delle comunali, va regolata con i principii della legge sulle opere pubbliche e non delle private proprietà.

Il proprietario del suolo dalla strada traversato, non può rivendicare quello dalla stessa occupato fondandosi sui principii delle

servitù discontinue, ma deve egli giustificare di essere sua proprietà (Sentenza della Corte d'App. di Catania 23 dicembre 1881; Mantegna c. Speciale; *Giur. Cat.* 1882, 13).

— È competente l'autorità giudiziaria a conoscere dell'azione spiegata da un privato per far dichiarare il suo diritto di proprietà sopra una data strada, che il Comune convenuto comprese nell'elenco delle strade comunali, pubblicato e reso esecutivo ai termini dell'art. 20 della legge sulle opere pubbliche.

Effetto proprio e diretto della approvazione dell'elenco delle strade comunali non è già di trasferire la proprietà del suolo stradale dal privato nell'ente amministrativo, nè di sottrarre la cognizione delle relative controversie ai tribunali ordinari, sibbene e soltanto di indicare le strade comunali, da aversi per tali ad ogni effetto di ragione (Sentenza del Trib. di Parma 9 aprile 1884; Carrega c. Comune di Collecchio; *M. Trib. Mil.* 1884, 1061).

2048. Quantunque le strade comunali siano proprietà del Comune, pure, se un privato fa sul suolo di esse opere che impediscano ad altro privato di usare pienamente, come ne ha diritto, delle dette strade, può il danneggiato chiedere al tribunale la distruzione delle nuove opere in contraddittorio dell'autore del danno senza che sia necessario l'intervento in causa del Comune.

A renderè inammissibile l'istanza del danneggiato non serve una dichiarazione della rappresentanza municipale, con cui si dichiara che le nuove opere non recan male, ma invece utile alla strada.

Tanto più quando la detta dichiarazione, che, approvando la seguita occupazione stabile di una parte di suolo pubblico, equivale all'alienazione dell'area occupata, emana dalla Giunta municipale, che non ha facoltà per alienare le proprietà comunali (*La Legge* 351, VIII, Corte d'App. di Torino, 20 giugno 1868; Grogardi c. Casalis e De Filippi).

— Quando in una strada si facciano opere dannose al proprietario vicino, questi ha diritto di chiamare in causa il Comune per fargli dichiarare se la strada sia o no comunale, e in caso affermativo per obbligarlo a far cessare ogni molestia.

Egli invece non ha diritto di chiamarlo in causa nell'interesse pubblico per astringerlo a rivendicare la proprietà comunale della strada, e farsi coadiuvare nell'azione promossa contro il proprietario vicino, senza prendere conclusione alcuna contro il Comune medesimo.

Quando il Comune sia chiamato in causa a questo obbietto, lo attore non può essere ammesso a dedurre l'interrogatorio sulla natura della strada, per non abilitarlo a valersi delle relative risposte contro il Comune in altra sede di giudizio (*La Legge* 217, XIII, Corte d'App. di Torino, 5 aprile 1873; Guglielmi c. Comune di Caraveggia ed altri).

2049. Non possono formare oggetto di contestazione civile sotto qualsivoglia forma, vuoi di possessorio, vuoi di petitorio, le controversie in materia di strade comunali sia tra Comuni e privati, sia tra Comune e Comune.

L'articolo 22 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, allegato *F*, là dove dichiara essere proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali, intende la voce proprietà in senso lato ed improprio, ossia semplice appartenenza per quella specie di imperio che il potere costituito esercita sulle cose destinate all'uso pubblico (Sentenza della Corte di Cassaz. di Roma 16 maggio 1882; Comune di Rapallo c. Comune di S. Margherita Ligure; *Foro* 1, 775).

2050. L'azione petitoria diretta ad ottenere ripristinata una strada comunale nella sua larghezza stata alterata da piantamenti fatti, non può essere trattata se non in concorso del Comune (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 31 dicembre 1883; Ambrosetti c. Vacchino; *Giur. Tor.* 1884, 232).

2051. Non potendo i regolamenti per le strade comunali deliberati dai Consigli provinciali entrare in vigore se prima non sono approvati con decreto reale, e dovendo sino alla loro entrata in vigore imperare i precedenti, opera a senso di legge la Deputazione provinciale che prolunga la vigenza di un regolamento oltre un tempo pel quale, in via di esperimento, era stato in vigore, se il nuovo, abbenchè deliberato dal Consiglio provinciale, non fu ancora approvato con decreto reale (*La Legge* 200, VIII, Consiglio superiore dei lavori pubblici, 7 marzo 1868; ric. Consiglio comunale di Marcellise c. Decreto del Prefetto e deliberazione del Consiglio provinciale di Verona).

2052. La manutenzione delle strade comunali essendo elemento di prosperità per la Provincia, può l'autorità provinciale riserbarsene nei regolamenti la sorveglianza, senzachè siane lesa l'autonomia comunale; onde non è il caso di correggere le analoghe disposizioni del regolamento.

Questi consorzii possono essere resi obbligatorii dal regolamento, senzachè le relative disposizioni impingano in quelle della

legge sui lavori pubblici, che all'art. 39 ed al 43 rendono facoltativo ai Comuni l'unirsi in consorzio, essendochè i consorzi di cui nei detti articoli riguardano la spesa per la costruzione o manutenzione, non quella per il personale dirigente (*La Legge* 200, VIII, Cons. superiore dei lavori pubblici 7 marzo 1868; ric. Consiglio comunale di Marcellise c. Decreto del Prefetto e deliberazione del Consiglio provinciale di Verona).

OSSERVAZIONI.

Abbiamo voluto riportare integralmente questi due periodi sconnessi che si trovano, *insieme a tantissimi altri*, nel *Repertorio della Legge* 1861-1874, parte III, pag. 425, n. 20-21, affinchè il lettore sia cauto nel consultare certi *Repertorii*.

Dopo pazienti ricerche abbiamo potuto constatare che il secondo periodo fa parte di una massima che si trova alla voce *Consorzio per strade*¹ (stessa parte, pag. 138, n. 23): ma non abbiamo potuto rintracciare a quale decisione o parere appartenga il primo periodo!

Anche alla voce *Contravvenzioni* (Fluitazione, p. 145) i numeri dopo l'11 hanno che fare colla fluitazione come il cavolo a merenda!!

2053. La vigente legge sui lavori pubblici avendo provveduto espressamente per l'esecuzione delle sue disposizioni relative alla manutenzione delle strade comunali, non può il Governo fare sul proposito un regolamento che stabilisca altri mezzi che non hanno radice nella legge stessa.

Non ha quindi facoltà il Ministero di imporre ai Comuni un modo speciale di vigilanza e direzione per la manutenzione stradale; ma solo può darne le norme a modo di consiglio e suggerimento, affinchè siano introdotte nei regolamenti provinciali di cui è parola all'art. 24 di detta legge, i quali poi cadendo sotto la sua approvazione potranno facilmente conformarsi a quelle.

Allo stato della vigente legislazione non sono ammissibili uffici obbligatorii per questa manutenzione e vigilanza sulle strade comunali, salva l'applicazione degli articoli 142, 220, 232 della Legge comunale, sia contro i Comuni che non provvedono alla manutenzione delle loro strade, sia contro le Provincie che non curano l'attuazione dei regolamenti provinciali stradali (Parere del Consiglio di Stato 4 Luglio 1878; Ministero dei lavori pubblici;

¹ Codesta massima noi l'abbiamo riportata al § 8, *Consorzi per strade in genere*, dove in nota abbiamo richiamato il n. 2052, affinchè il lettore possa orizzontarsi.

R. Amm. 1879, 907. Man. Amm. 1879, 316; *La Legge* 1880, II, 35; *Cons. Amm.* 1880, II).

2054. Trattandosi di lavori riguardanti le strade comunali, non solo l'articolo 128 della Legge comunale deve essere osservato, ma anche l'articolo 24 della Legge sui lavori pubblici, al quale articolo non è di ostacolo la Legge 14 giugno 1874, articolo 4.

Quindi se nel regolamento provinciale è prescritto che i lavori debbano farsi per incanto, non potrebbe un Comune deliberare di eseguirli invece in economia (Parere del Consiglio di Stato 26 gennaio 1878; Ministero dell'interno; *Foro* III, 33).

2055. I tronchi di una strada classificata per comunale seguono la condizione della strada di cui portano la denominazione.

Ogni opera fatta su di essa, sebbene vantaggiosa alla sua viabilità, costituisce una contravvenzione ai regolamenti stradali.

La sola circostanza che detta strada classificata come sopra in un primo elenco, sia stata omessa dall'elenco successivo non produce che essa cessi di essere comunale (*La Legge* 364, I).

2056. Anche riguardo alla durata in ufficio di delegati dei Comuni interessati in un consorzio stradale sono da osservarsi, in mancanza di speciali regolamenti, i principii generali di diritto, secondo i quali ogni mandato è revocabile a volontà del mandante (L. 20 marzo 1865, alleg. F., art. 47; cod. civ., art. 1758).

Tale libera facoltà di revocazione, inerente al mandato, esclude la necessità, da parte del mandante, di dare giustificazione del suo atto (Parere del Consiglio di Stato 6 febbraio 1886, Ambrogio c. Prefetto di Napoli).

OSSERVAZIONI.

Il Consiglio di Stato conferma a ragione la massima della rievocabilità del mandato conferito ad una persona da un Consiglio comunale di rappresentante del Comune in un Consorzio stradale, massima già stabilita con pareri del 13 settembre 1870 e del dicembre 1884.

Infatti, un Consorzio stradale essendo un ente autonomo istituito per rappresentare determinati interessi ai quali partecipano diversi Comuni, l'ufficio di delegato comunale del Consorzio stesso, come quello che non ha di mira che un interesse speciale proprio del Comune, non può essere considerato diversamente da quello del mandatario secondo le norme del diritto comune.

Non si può quindi negare ai Comuni il diritto di essere soltanto essi giudici di nominare le persone che nel Consorzio debbono rappresentarli, col curare in ispecie, insieme agli interessi collettivi, i particolari interessi che possono avere nell'opera per cui il Consorzio è stato istituito. Ed è evidente che

in questo diritto dei Comuni, di nominare *ad nutum* i rappresentanti nel Consorzio, sia insito quello di revocarli anche *ad nutum* e di nominarne altri. Si rientra così completamente nelle norme che regolano il mandato.

Ciò considerato, ci pare inopportuna l'altra motivazione del parere sopra riassunto, che cioè nel caso in esame l'assemblea del Consorzio (quello per la ferrovia Castellamare-Sorrento) non avesse deliberato nessuno statuto o regolamento di amministrazione, e che perciò il silenzio della legge sulla durata in ufficio dei detti rappresentanti comunali non fosse supplito da veruna disposizione regolamentare.

Invero se il rappresentante comunale in un Consorzio non è che un mandatario del Comune, e se il mandato è revocabile *ad nutum* del mandante (articolo 1758 del Cod. civ.), è chiaro che uno statuto o regolamento di amministrazione, pur disciplinando le scadenze e le rinnovazioni ordinarie della rappresentanza consortile, non possa menomare la libertà dei Comuni mandanti, di revocare, indipendentemente da ogni termine ordinario, le nomine dei loro rappresentanti. E quindi, anche se il regolamento di amministrazione del Consorzio avesse fissato la durata in ufficio della rappresentanza consortile ad un quinquennio, p. e., ci pare che il Comune sarebbe stato egualmente libero di revocare il suo rappresentante prima dello spirare del termine.

§ 5. STRADE COMUNALI OBBLIGATORIE.

SOMMARIO.

a) Generalità.

2057. Radiazione di una strada dall'elenco di quelle obbligatorie: formalità.
2058. Ponte faciente parte di un tronco di strada obbligatoria per un Comune: gli altri Comuni debbono contribuire nella spesa di costruzione.
2059. Disposto dell'art. 11 della legge 30 agosto 1868: non può essere invocato nel caso di espropriazione dei fabbricati.
2060. Opposizione di un proprietario alla sistemazione di una strada obbligatoria che attraversa i suoi beni: competenza giudiziaria.
2061. Deliberazione di un Comune che dichiara responsabile un altro Comune pel ritardo alla costruzione di un tronco di strada obbligatoria: è priva di effetto giuridico.
2062. Tasse per gli atti di appalti di strade obbligatorie: tariffa speciale.
2063. 2064 e 2067. Appalto di una strada obbligatoria per un Comune fatta dal Prefetto: non può quello agire in garanzia per l'esecuzione nè contro la Provincia, nè contro il Ministero dei lavori pubblici, ecc.
2065. Competenza dell'Autorità giudiziaria ad emettere provvedimenti istruttori per giudicare poi sui rimborsi all'appaltatore di una strada obbligatoria, dopochè fu collaudata e consegnata al Comune, ecc.
2066. Azione contro il Prefetto pella prefissione di un termine a dare ordini per la prosecuzione di una strada obbligatoria da lui data in appalto d'ufficio: competenza giudiziaria.
- 2067, 2063 e 2110. Comune: decadenza dal diritto di provvedere da sè alla costruzione di una strada obbligatoria; la Prefettura locale subentra in tutti i poteri del Comune, il quale è obbligato al pagamento della spesa, ecc.

2068. Questioni sulla esecuzione dei lavori di strade obbligatorie: competenza amministrativa; costruzione di acquedotti; costruzione di un muro di cinta o di un pozzo fuori della linea stradale; non sono lavori stradali; competenza giudiziaria a prefiggere un termine per la loro costruzione.
2069. Comune che ha soddisfatto gli obblighi imposti dall'art. 1 della legge 30 agosto 1868: non lo si può costringere ad eseguire altre strade; elenco delle strade obbligatorie; omologazione; i privati non han titolo a chiederne la riforma.
2070. Strada che era provinciale: affinché sia classificata fra quelle comunali obbligatorie per la legge del 1868 sono necessari i pareri del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comuni interessati.
2071. Prefetto: costruzione d'ufficio delle strade obbligatorie; delegati stradali da lui nominati; eleggibilità a consiglieri provinciali.
- 2072 e 2073. Comune: deliberazione per sistemazione di strada obbligatoria; non può più revocarla; può bensì variare in certi casi l'elenco delle sue strade obbligatorie.

b) Caratteri e condizioni di obbligatorietà.

Classificazione. Inscrizione ed esecuzione d'ufficio.

Facoltà dell'Autorità amministrativa.

2074. Obbligatorietà della strada per la comunicazione diretta col Comune vicino, col capoluogo di provincia o di circondario; controversie; competenza amministrativa.
- 2075 e 2076. Obbligatorietà della strada: comunicazioni già esistenti; necessità che la comunicazione sia diretta, non più comoda o più breve; tronco sul territorio di altro Comune.
2077. Strada che non ha i caratteri di obbligatorietà: non può essere iscritta negli elenchi di classificazione; art. 39, 43 e seg della legge sui lavori pubblici.
2078. Strada tra due Comuni non contigui, che non incontra nessun aggregato di abitazioni da congiungere col capoluogo: non obbligatorietà.
2079. Frazione di Comune: criterii per determinarne l'importanza agli effetti della legge 30 agosto 1868.
2080. Scopo della legge suddetta: è quello di rendere le strade esistenti possibilmente carreggiabili.
- 2081 e 2082. Strada che ha i caratteri di obbligatorietà: Comune; inadempimento dei suoi obblighi; iscrizione d'ufficio; legittimità.
- 2083 e 2084. Elenco di classificazione di strade obbligatorie già formato dal Comune incompletamente: rifiuto del Comune di completarlo; procedimento amministrativo; elenco di classificazione non formato in tempo utile dal Comune; facoltà del Prefetto; criterii per la formazione degli elenchi.
- 2084, 2083 e 2088. Formazione degli elenchi delle strade la cui costruzione è per legge forzata: è obbligatoria anche pei Comuni che avessero prov-

- veduto già alla loro costruzione; deliberazione, pubblicazione e omologazione degli elenchi; provvedimenti del Prefetto in ordine ai detti elenchi; se il reclamo deve farsi in via gerarchica o se è applicabile al caso la competenza deferita alla deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) dall'art. 17 della legge sui lavori pubblici; termine del reclamo; decorrenza.
2085. Consigli comunali: han diritto di ricorrere contro i decreti di classificazione d'ufficio di strade obbligatorie; ma non possono pretendere di approvarne i progetti.
- 2086 e 2087. Decreto prefettizio che dichiara obbligatoria una strada o che omologa l'elenco di classificazione delle strade obbligatorie: non impugnato in tempo utile diventa definitivo; il Consiglio comunale non può riproporre la questione sull'obbligatorietà della strada nell'occasione della modificazione del tracciato di essa o della revisione degli elenchi, nè può deliberare la cancellazione di una strada da questo elenco, salvochè siano sopraggiunte sostanziali variazioni nelle condizioni della viabilità comunale.
2088. Revoca del decreto ministeriale confermando decreto prefettizio, che rende esecutivo un progetto per sistemazione di strade obbligatorie: non si può fondare sull'allegazione di non essere stata sentita in proposito la Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa).
2089. Decreto ministeriale in tema di ricorso contro a classificazione di strade obbligatorie: per la sua regolarità basta aver sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
-
2090. Esecuzione d'ufficio: ha per effetto di sostituire il Prefetto alla rappresentanza comunale: questa sostituzione è assoluta.
- 2091 e 2092. L'azione del Comune contro il Prefetto è solo ammessa quando questi violi la legge in danno del Comune: il Prefetto può anche provvedere d'ufficio alla contrattazione di mutui; il Ministero ha sempre facoltà di giudicare della convenienza e decretare la esclusione di un Comune dalla esecuzione d'ufficio, ecc.
- 2093 e 2094. Il Prefetto può spedire mandato coattivo a carico del Comune che non vuol soddisfare la spesa dei progetti compilati d'ufficio.
2095. Facoltà data al Prefetto dagli art. 11 e 13 della legge del 1868 di approvare i progetti delle strade obbligatorie: è incompatibile colla simile facoltà data dall'art. 27 della legge sui lavori pubblici alla Deputazione provinciale per i progetti di strade comunali in genere.
2096. Comune che ha inscritto una strada nel suo elenco delle strade obbligatorie: ha diritto di proporre il progetto da preferire e di provvedere ai fondi necessari.

c) Consorzi.

2097. Strada comunale obbligatoria: non perde questo carattere durante il tempo della procedura per renderla consortile.
2098. Comuni interessati alla costruzione di una strada obbligatoria compresa nel territorio di altro Comune: possono essere obbligati a contribuirvi in

- consorzio; opere da essi già compiute; ripartizione delle spese; una strada può essere obbligatoria per un Comune, quantunque tutta o parte scorra sul territorio di un altro o di altri Comuni, anche senza che per questi diventi obbligatoria; se essi poi se ne avvantaggiano possono esser chiamati a consorzio.
2099. Comune: non può esimersi da sua parte del Consorzio per una strada obbligatoria per altro Comune, quando tocca il suo territorio; strade comunali ordinarie; non si possono dedurre in Consorzio i tronchi già costruiti; per le obbligatorie la deduzione in Consorzio di quelle costruite non può ammettersi sulla sola circostanza della domanda del Consorzio fatta prima del cominciamento dei lavori.
2100. Maggior brevità della linea progettata, sebbene sia parte di altra non obbligatoria che il Comune ha col capoluogo di Provincia: implica un interesse giustificativo di Consorzio; Comuni rimasti in Consorzio per costruire una strada obbligatoria; possono d'accordo variarne la direzione; costituzione di Consorzio per una strada; non può trovare ostacolo nel fatto che questa possa per alcuni dei Comuni esser resa obbligatoria; anche per la manutenzione di strade obbligatorie può farsi coattivo un Consorzio.
2101. Spesa pel mantenimento di una strada di ragione comunale che percorre varii Comuni: riparto in ragione del percorso chilometrico in ognuno dei Comuni; rifiuto dei Comuni interessati di sottostare a questa spesa; costituzione obbligatoria del Consorzio; sussidio che può essere destinato a un Comune del Consorzio nel caso che costituisca il fondo speciale; non ha influenza sulla determinazione delle quote rappresentanti il rispettivo suo interesse.

d) Spese per le strade obbligatorie.

Fondo speciale.

2102. Spesa occorrente per conoscere se una strada debba essere classificata fra quelle comunali obbligatorie: è obbligatoria pel Comune; condizioni delle strade da dichiararsi obbligatorie; debbono essere accertate da un ingegnere del Genio civile.
2103. Spese necessarie per la costruzione di strade obbligatorie: il relativo stanziamento dev'esser fatto dal Prefetto.
2104. Spese derivanti dalla costruzione di strade obbligatorie: i Comuni per farvi fronte possono ricorrere a mutui.
2105. Non compimento degli studii necessari per la costruzione di una strada obbligatoria: non è motivo sufficiente per esimere un Comune dall'obbligo di preparare a tempo i fondi occorrenti.
2106. Decretazione della esecuzione d'ufficio di strade comunali obbligatorie: ne consegue la facoltà nel prefetto di avocare alla cassa della Prefettura i fondi stanziati all'uopo dal Comune.
- 2107 e 2108. Decreti prefettizi che inscrivono d'ufficio nei bilanci comunali le somme costituenti il fondo speciale: diritto dei Comuni di reclamare; non è ammissibile il ricorso contro la costituzione d'ufficio del fondo speciale sul pretesto che il tracciamento della strada non è ancora definitivo.

2109. Insufficienza delle rendite ordinarie e dei capitali disponibili: necessità di ricorrere al fondo speciale; in tal caso le spese da farsi annualmente non possono eccederne l'ammontare.
- 2110, 2111 e 2067. Costruttore di strada obbligatoria decretata d'ufficio: ha azione diretta contro il Comune pel pagamento delle spese di costruzione ed è garantito da tutti i beni del Comune e non dal solo fondo speciale.
2112. Fondo speciale: non può essere distratto e destinato ad altri usi.
2113. Lavori che superano la spesa prevista nel progetto approvato dal Prefetto e che servi di base alla concessione del sussidio governativo: supplemento di sussidio; formalità.
2114. Sussidio assicurato dallo Stato ai Comuni: non può eccedere il quarto della spesa effettiva, ma può essere inferiore secondo le circostanze.
2115. Province: non hanno diritto di pretendere di aver parte nei sussidii che lo Stato concede ai Comuni.
2116. Provincia che ha costruito a sue spese una strada comunale obbligatoria: non può pretendere dallo Stato il sussidio a cui avrebbe avuto diritto il Comune.

e) Prestazioni d'opere.

2117. Questioni relative a prestazioni di opere in natura: competenza del Conciliatore.
2118. Ruoli di prestazione d'opere: competenza del conciliatore; limite.
2119. A costituire il vero giudizio di cui si tratta nel regolamento 16 aprile 1874, i ricorsi debbono farsi direttamente al giudice conciliatore, citando il Sindaco cui spetta l'assumere la difesa del Comune nei giudizi d'opposizione al ruolo di prestazione d'opere.
2120. Da chi è dovuta la tassa di prestazione d'opere: funzionarii giudiziarii e amministrativi; marinai che imprendono lunghe navigazioni; impiegati ed agenti ferroviarii, ecc.
2121. Elenco dei cumunisti soggetti alla tassa speciale: compilazione; Commissione; nomina.
2122. Art. 3 e 6 della legge 30 agosto 1868: interpretazione; reclami contro l'elenco dei principali utenti.
2123. Tassa dei principali utenti: Comune; fondi che, quantunque compresi nel raggio dalla legge prescritto, sono però situati nel territorio di altro Comune; facoltà in quello di promuovere un Consorzio con questo.
2124. Domanda di un utente per l'affrancamento dalla tassa speciale: si può accogliere in qualunque tempo, a certe condizioni.
2125. Comuni: facoltà di esentare in tutto od in parte dalle prestazioni d'opera i padri di famiglia che versano in infelici condizioni economiche; pubblicazione dell'elenco degli esentati.
2126. Quote esigibili in danaro delle prestazioni di opere: riscossione.
2127. Strada compiuta: non si può più imporre la tassa di prestazione di opere.

2057. La radiazione di una strada dall'elenco di quelle obbligatorie deve essere preceduta dalle formalità prescritte per l'iscri-

zione nello elenco (Parere del Consiglio di Stato 1° agosto 1877; Comune di Torreano; *Giur. Cons.* St. II, 1234).

2058. La circostanza che un ponte faccia parte di un tronco di strada obbligatorio per un Comune non esonera gli altri comuni da contribuire nella spesa di costruzione quando resti dimostrato il loro interesse nell'opera medesima (Parere del Consiglio di Stato 19 aprile 1876; *La Legge* 1877, II, 117; *Giur. Cons.* St. I, 1233).

2059. Il disposto dell'articolo 11 della legge 30 agosto 1868 per la costruzione delle strade obbligatorie non può essere dal Comune invocato nel caso di espropriazione dei fabbricati, ma soltanto pel valore del terreno compreso nella espropriazione (*La Legge* 1876, II, 282, *Cons. di Stato*, 2 giugno 1876).

2060. Non può essere presa in considerazione in via amministrativa l'opposizione di un proprietario alla sistemazione di una strada comunale obbligatoria che attraversa i suoi beni, solo perchè questi vengono occupati.

I diritti e le ragioni, che gli possono competere per l'indennità e per l'ammontare della medesima, devono essere da lui sperimentati davanti l'autorità giudiziaria (*La Legge* 1876, II, 128, *Cons. di Stato*, 25 ottobre 1875).

2061. La deliberazione con cui un Comune dichiara responsabile un altro Comune dei danni pel ritardo frapposto alla costruzione di un tronco di strada obbligatoria è priva di effetto giuridico, ma non può essere annullata come contraria alla legge (Parere del Consiglio di Stato 14 ottobre 1876; *La Legge* 1877, II, 241; *Giur. Cons.* St. II, 369).

2062. Le tasse per gli atti di appalti di strade comunali obbligatorie stipulati negli uffici di prefettura o sotto-prefettura, a norma della Legge 30 agosto 1868, debbono determinarsi colla scorta della tariffa speciale annessa al Regolamento 8 giugno 1865, emanata in esecuzione della Legge comunale e provinciale (Parere del Consiglio di Stato 7 dicembre 1877; *Ministeri dell'interno e delle finanze*; *Foro*, 1878, III, 23).

2063. Dato che il Prefetto, in base agli articoli 14 e 15 della Legge 30 agosto 1868 sulla costruzione obbligatoria delle strade comunali, abbia appaltata l'esecuzione di una strada obbligatoria per un Comune, essendo l'appalto stipulato per conto del Comune stesso, questo non può agire in garanzia per l'esecuzione nè contro la provincia, nè contro il Ministero dei lavori pubblici.

Tanto meno può proporre tale domanda in garanzia quando risulta dall'atto di deliberamento dall'appalto che ad esso intervenne anche un assessore municipale.

Se i giudici del merito, rigettata l'azione di garanzia proposta dal Comune contro il Prefetto della provincia, non licenziarono quest'ultimo dal giudizio, il Comune manca d'interesse per reclamare contro la sentenza che non pose fuori di causa il prefetto (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 febbraio 1878; Comune di Sori c. Contino; *M. Trib. Mil.* 1878, 300; *G. Trib. Mil.* 1878, 422; *Giur. Tor.* 1878, 248; *Bollettino* 1878, 189; *La Legge* 1878, II, 176).

2064. Abbenchè il Prefetto disponesse d'ufficio l'esecuzione dei lavori stradali obbligatorii, in nulla rimane obbligato al pagamento, ed il volerlo perciò chiamare in garanzia è affatto ozioso ed illegale.

Il certificato del genio civile esibito in giudizio per dimostrare la esecuzione di un tratto di essi, se pur mancante di visto prefettizio, ha valore di perizia legale, per giustificare la condanna di pagamento, ove il patto stipulato importi l'obbligo della parziaria soddisfazione.

Nè vuolsi, per rendere ammissibile detto giudizio, la espressa rinunzia ad un antecedente precetto che erroneamente in forza del certificato stesso erasi spiccato.

L'analoga condanna non va limitata e subordinata nè allo stanziamento dell'articolo nel bilancio, nè alle regole comuni di contabilità sulla consegna dei mandati.

Quanto poi alla rescissione del contratto, pel mancato pagamento dimandato, deve il magistrato usare ampiamente delle facoltà che gli vengono dall'articolo 1165 del Codice civile, e rendere di comune vantaggio ai contraenti la dilazione che crede accordare (Sentenza del Tribunale di Catanzaro 20 luglio 1878; Greco e Silvestri c. Comune di Staletti; *La Legge* 1878, II, 367).

2065. È ammissibile il ricorso del prefetto, il quale fece parte del giudizio di prima istanza e di appello, e stette in causa proponendo difese nell'interesse della pubblica amministrazione, trattandosi di strade comunali obbligatorie eseguite col concorso dello Stato.

È competente l'autorità ad emettere provvedimenti istruttori per giudicare poscia sui rimborsi allo appaltatore di una strada comunale obbligatoria a norma del contratto, dopo che la strada fu collaudata e consegnata al Comune.

Ma allo stato degli atti l'autorità giudiziaria non può pronunciare riguardo alla costruzione di un ponte, se il Consiglio superiore dei lavori pubblici non abbia ancora pronunciato il definitivo collaudo (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 18 luglio 1882; Prefetto di Avellino e Comune di Montoro Inferiore c. Cerulli; *Corte S. Roma* 1882, 555; *La Legge*, 1882, II. 724; *Munic. It.* 1882, 309).

2066. Le azioni contrattuali, anche quando siavi interessata una pubblica amministrazione, la quale agisca non *jure imperii*, ma come persona civile e parte contraente, sono di competenza dell'autorità giudiziaria.

È quindi rettamente promossa innanzi l'autorità giudiziaria l'azione contro il prefetto per la prefissione di un termine a dar gli ordini opportuni alla prosecuzione di una strada obbligatoria, da lui data d'ufficio in appalto per conto di un Comune, e per il risarcimento dei danni provenienti dall'interruzione dei lavori (Sentenza della Corte d'Appello di Roma 14 aprile 1883; Colananni c. Comune di Rocca Canterano e Prefettura di Roma; *Temi Rom.* 1883, 355).

2067. Decaduto un Comune dal diritto di provvedere da sè stesso alla costruzione di una strada obbligatoria, la Prefettura locale subentra per ministero di legge in tutte le attribuzioni e poteri del Comune stesso.

La Prefettura, agendo in luogo e vece del Comune negligente, non obbliga il Governo, ma il Comune tenuto alla costruzione della strada.

L'impresario costruttore di questa ha l'azione pel pagamento del suo avere contro il Comune e non contro la Prefettura.

Il Comune decaduto non può sindacare l'operato della Prefettura, se non in quanto abbia essa violato la legge.

La Prefettura però non può obbligare il Comune al di là di quei confini che questo, ove avesse assunto direttamente la costruzione in parola, non avrebbe potuto oltrepassare.

L'azione dello imprenditore della costruzione della strada obbligatoria non può essere efficacemente sperimentata sopra le rendite di ogni specie del Comune, ma unicamente sopra il fondo speciale destinato dalla legge del 1868 a questo scopo.

Quante volte un tale fondo fosse esaurito al giorno della domanda dello impresario, questi deve attendere, pel pagamento effettivo, che il detto fondo sia ricostituito con le rendite all'uopo

dalla legge tassativamente assegnate, fermo stante l'obbligo nel Comune di corrispondere in pendenza al creditore gli interessi legati sul credito liquidato (Sentenza della Corte d'Appello di Roma, 16 dicembre 1882; Comune di Artena c. Abbati; *Tem. Rom.* 1883, 695).

2068. È competente l'autorità amministrativa e non la giudiziaria a conoscere delle questioni sulla esecuzione di lavori di strade obbligatorie.

Tale è la costruzione di acquedotti per condurre l'acqua sulla proprietà inferiore alla strada comunale costruita sul terreno a tale uopo espropriato, dovendo essi attraversare interamente il piano stradale.

Non sono lavori stradali la costruzione di un muro di cinta sui limiti della proprietà privata e fuori della linea stradale, nè la costruzione di un pozzo da scavarsi entro la proprietà medesima, e quindi in luogo affatto separato dalla strada.

L'autorità giudiziaria può prefiggere un termine per la costruzione del muro di cinta e del pozzo, ma non per la costruzione degli acquedotti (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, 16 marzo 1883, Dasso c. Comune di S. Rufino di Leivi; *Corte S. Roma* 1883, 207; *La Legge* 1883, II, 3; *Annali* 1883, p. sp., 75; *Bett.* 1883, p. sp., 191; *Ann. Amm. fin.* 1883, 273).

2069. Soddisfatti dal Comune gli obblighi portati dall'articolo 1 della legge 30 agosto 1868, non lo si può costringere ad eseguire altre strade.

Omologato senza contestazione l'elenco delle strade obbligatorie, i privati non hanno titolo a chiederne la riforma.

Spetta soltanto alla Giunta municipale di fare istanza per le variazioni che crederà occorrere (Parere del Consiglio di Stato, 25 ottobre 1882; Staglieno c. Comune di Cherasco; *Ann. Amm. fin.* 1883, 12).

2070. Affinchè una strada che prima della legge del 1865 era provinciale muti indole per la sopravvenuta legge del 30 agosto 1868, sia, cioè, classificata tra quelle comunali, è necessario che si provochino i pareri del Consiglio di Stato, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dei Comuni interessati.

Tale formalità è essenziale e di ordine pubblico, nè bastano a supplirla, come equipollenti, le forme prescritte dalla legge 30 agosto 1868, che ebbe per iscopo non di mutare l'indole delle strade, ma di renderle obbligatorie (Sentenza della Corte di Cassa-

zione di Palermo 22 febbraio 1881; Prefetto di Catania c. De Stefano Libra; *Circ. Giur.* 1881, 224).

2071. Quando il prefetto procede d'ufficio alla costruzione delle strade comunali obbligatorie a senso della legge 30 agosto 1868 e del relativo regolamento, i delegati stradali che sono nominati dallo stesso prefetto, agli effetti della detta legge, sebbene siano retribuiti con fondi comunali, non possono annoverarsi fra gli impiegati del Comune, nè fra gli impiegati della Prefettura: epperò devono ritenersi eleggibili alle funzioni di consiglieri provinciali (Parere del Consiglio di Stato 3 maggio 1879; Elezioni provinciali di Pico; *Man. Amm.* 1879, 197; *Cons. Amm.* 1879, 242; *R. Amm.* 1879, 522).

2072. Non si può revocare dal Comune la deliberazione di sistemare una strada, quando questa è fra quelle obbligatorie ed è necessaria la sistemazione (*La Legge* 1876, II, 60, *Cons. di Stato*, 21 luglio 1875).

2073. Il Comune può bensì variare l'elenco delle sue strade obbligatorie, ma solo quando sopravvengono fatti che modifichino sostanzialmente il carattere della viabilità locale e della relativa obbligatorietà, come nel caso di variazioni avvenute di circoscrizioni amministrative, di apertura di nuove strade provinciali e nazionali, o di ferrovie, per cui venisse sostanzialmente mutata la topografia dei luoghi: ma in tal caso deve procedere come è prescritto dall'art. 17 della legge del 1865.

Diversamente intendendo la facoltà del Comune, si renderebbe illusoria la prescrizione della legge la quale, nella omologazione dell'elenco per il decreto del Prefetto, vuole determinato il decorrere degli obblighi dell'azienda comunale, rispetto al servizio della viabilità, in modo ragionevolmente stabile e duraturo fino a tanto che non siano effettivamente mutate le condizioni della viabilità medesima (*La Legge*, 1875, II, 68, *Consiglio di Stato*, 1° luglio 1874).

2074. Ai termini della legge 30 agosto 1868, non può essere in dubbio l'obbligo di un Comune di costruire o sistemare la comunicazione diretta col Comune vicino, e particolarmente col capoluogo della provincia.

È di competenza del Ministero dei lavori pubblici il decidere sulle relative controversie e rettificare l'elenco (Parere del Consiglio di Stato 14 maggio 1878, Comune di Cingoli; *Mann. Amm.* 1878, 313).

— Se due Comuni sono vicini, giusta l'art. 1 della legge del 30 agosto 1868, verun dubbio può esservi sulla obbligatorietà della strada che deve congiungerli.

I Comuni sono obbligati alla costruzione di questa strada, quantunque la Provincia abbia precedentemente preso impegno di sostenere in totalità o in parte le spese a ciò occorrenti.

La strada, non essendo stata iscritta nell'elenco delle strade provinciali approvate con regolare decreto reale, l'impegno di provvedere alla spesa assunta dalla Provincia, non può equivalere alla classificazione della strada fra le provinciali (*La Legge* 1875, II, 314, Decr. del Min. dei lavori pubblici, 2 giugno 1874).

— Una strada che serve a congiungere il maggior centro di popolazione di un Comune, con quella del vicino Comune, è obbligatoria per legge del 30 agosto 1868, sebbene la Provincia abbia contribuito al mantenimento della strada stessa, essa per questo solo fatto non cessa di essere comunale obbligatoria (*La Legge* 1875, II, 313, Cons. di Stato, 24 aprile 1874).

— Ad una strada che serve a collegare due Comuni finitimi, non può negarsi il carattere di obbligatorietà ai termini dell'articolo 1 della legge 30 agosto 1868.

Se questa strada, allorchè si fece la classificazione non fu iscritta nel relativo elenco, ciò non toglie che l'elenco stesso possa essere modificato coll'inclusione della strada stessa.

Stabilita la obbligatorietà della strada, se spetta al Prefetto di vegliare acciò che il Comune disponga per la compilazione ed esecuzione dei relativi progetti, incombe altresì al medesimo di fare eseguire d'ufficio i progetti a spesa del Comune riluttante, e di ordinare pure d'ufficio l'iscrizione in bilancio di tutti o di parte dei mezzi occorrenti nel caso di rifiuto del Comune (*La Legge* 1875, II, 58, Decreto reale 13 settembre 1874; ric. Comune di Taggia).

— Per l'alinea A dell'art. 1 della legge del 30 agosto 1868, i Comuni hanno l'obbligo di porsi in comunicazione col capoluogo del circondario e col Comune vicino, e questi sono due obblighi ben distinti l'uno dall'altro, avendo il primo uno scopo limitato a porre il Comune in comunicazione col capoluogo del circondario, il secondo uno scopo generale, quello cioè di collegamento reciproco dei maggiori centri di popolazione (*La Legge* 1876, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 21 dicembre 1873).

— Se la strada suddetta serve a porre in comunicazione due Comuni vicini è indispensabile la sua obbligatorietà (*La Legge* 176, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 21 dicembre 1873).

2075. La necessità, di cui all'art. 1 della legge 30 agosto 1868, deve essere intesa in relazione alle speciali condizioni dei luoghi, e non in modo assoluto (L. 30 agosto 1868, art. 1).

Ricorre quindi l'estremo prescritto del detto articolo anche se già esistano strade tra i maggiori centri di popolazione dei Comuni vicini, ma esse, per misura di percorrenza o per altre ragioni, non possano riguardarsi come abbastanza soddisfacenti ai bisogni delle relazioni fra i Comuni stessi.

Non osta la circostanza che il tracciato della nuova strada da costruirsi debba toccare il territorio di altro Comune (Decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 2 febbraio 1891; Comune di Cossato c. Ministero dei lavori pubblici).

OSSERVAZIONI.

Il Consiglio di Stato con altra decisione del 30 agosto 1879 (*Foro it.*, 1879, III, 156) dichiarò che la disposizione dell'art. 1 legge 30 agosto 1868 deve intendersi nel senso che la comunicazione deve esser diretta, cioè per la via possibilmente più breve.

Vedasi in senso conforme il parere dello stesso Consiglio di Stato 28 gennaio 1876 (*id.*, Rep. 1877, voce *Strade*, n. 26).

L'attraversare poi il territorio di un altro Comune non solo non fa ostacolo, ma non richiede neppure l'adesione del Comune attraversato.

Vedasi il parere del Consiglio di Stato 13 febbraio 1889 (*Foro it.*, Rep. 1889, voce *Strade*, n. 29).

— Se già esiste una strada di comunicazione fra due Comuni vicini, che corrisponda alle condizioni volute dalla legge 30 agosto 1868, non è giustificabile, nè può aver luogo l'iscrizione d'ufficio nell'elenco delle strade comunali obbligatorie di una nuova strada che abbia il medesimo scopo.

Il decreto prefettizio, col quale si fosse eseguita questa indebita iscrizione d'ufficio, sarebbe annullabile dal Ministero dei lavori pubblici (*La Legge* 1875, II, 188; Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 30 settembre 1874).

— Per lo spirito della Legge 30 agosto 1868 la disposizione dell'articolo 1, lettera A, che fa obbligatorie le strade che pongono in comunicazione il maggior centro di popolazione di un Comune col maggior centro di popolazione del Comune vicino,

deve intendersi nel senso che la comunicazione deve essere diretta, cioè per la via possibilmente più breve (Parere del Consiglio di Stato 30 luglio 1879; Contribuenti del Comune di Carmiano; *Foro III*, 156).

— Se due Comuni, a breve distanza fra loro, non hanno modo di comunicazione che per lunghissimo giro, la congiunzione diretta è per essi obbligatoria pel preciso ed assoluto disposto della legge del 30 agosto 1868, ed è voluta anche dalla ragione naturale, e dalle necessità civili ed economiche dei due Comuni.

Non può ammettersi perciò il ricorso di uno dei due Comuni contro la classificazione d'ufficio eseguita dal Prefetto, confermata dal Ministero.

Il provvedimento dell'Autorità amministrativa in questo caso è legittimo e conforme alla legge (*La Legge* 271, XIV, Par. del Cons. di Stato, 19 dicembre 1873).

Un Comune non può esonerarsi dall'obbligo di sistemare una strada che lo mette in relazione con un altro, pel pretesto che non esiste commercio fra i due Comuni; scopo delle strade obbligatorie essendo appunto quello di promuovere il commercio.

Epperò è valido il decreto prefettizio col quale sia iscritta d'ufficio, nell'elenco delle strade comunali obbligatorie, la costruzione di una strada da sostituirsi ad un'altra più lunga e malagevole fra due Comuni (*La Legge* 83, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 25 ottobre 1873).

— Una strada di comunicazione indiretta fra Comuni vicini, che risulta di una lunghezza tripla di quella diretta, non può dirsi strada di congiunzione nel senso della legge 30 agosto 1868.

Epperò deve il Prefetto in caso di rifiuto dei Comuni inscrivere d'ufficio fra le obbligatorie la strada di diretta comunicazione fra loro (*La Legge* 1876, II, 146, Decr. del Minist. dei lavori pubblici, 13 dicembre 1875; ric. Comune di Grana).

— Il fatto dell'esistenza di una indiretta comunicazione tra due Comuni vicini, per mezzo della ferrovia, non li dispensa dalla sistemazione di una strada rotabile che li metta in comunicazione diretta (*La Legge* 1877, II, 116, Consiglio di Stato, 28 gennaio 1876).

2076. La necessità, non già la brevità maggiore o comodità delle comunicazioni, è la condizione richiesta dalla legge 30 agosto 1868 per rendere obbligatoria la costruzione di una strada.

Conseguentemente non potrebbe un Comune essere obbligato a costruire una strada per rendere più breve la distanza o più comodo il viaggio ad altro Comune col quale è già in comunicazione per mezzo di altra strada (*La Legge* 96, XIII, R. decreto 25 gennaio 1872; Comune di Manerba c. Decreto del Prefetto di Brescia; *Man. degli ammin.*, anno 1872, pag. 176).

2077. Una strada che non ha i caratteri di strada obbligatoria, non può essere iscritta nei relativi elenchi di classificazione, e se questa strada avesse un interesse collettivo per più Comuni dovrebbero provvedere a norma di quanto è disposto dagli articoli 39, 43, 44 e seguenti della legge del 20 marzo 1865, allegato *F*, ma non sarebbe applicabile la legge del 30 agosto 1868 (*La Legge* 1875, II, 146; Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 30 settembre 1874).

2078. Non può dirsi obbligatoria ai termini dell'articolo 13 della legge 30 agosto 1868 una strada tra due Comuni non contigui e che non incontra nel suo sviluppo un aggregato di abitazioni da congiungere col capoluogo (*La Legge*, 1877, II, 250, Consiglio di Stato, 9 novembre 1876).

2079. La legge non avendo espressamente determinato il criterio, col quale esclusivamente dedurre l'importanza di una frazione, nei termini e per gli effetti della legge 30 agosto 1868, concernente la costruzione e sistemazione delle strade comunali, questa importanza deve argomentare dal complesso delle condizioni di popolazione, di produzione, d'industrie e di giacitura topografica (Parere del Consiglio di Stato 10 dicembre 1879; *Foro*, 1880, III, 86).

— Una strada, che dal capoluogo di un Comune conduce ad una frazione importante del Comune medesimo, ha i caratteri di strada obbligatoria, e deve essere iscritta d'ufficio nel relativo elenco di classificazione, se il Comune si rifiutò di adempire agli obblighi impostogli dalla legge del 30 agosto 1868.

Il ricorso del Comune contro il decreto prefettizio, che provvede d'ufficio non può accogliersi (*La Legge* 1875, II, 98, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 12 dicembre 1874).

— Una strada la quale non ha che lo scopo di porre in comunicazione gli abitanti di una frazione di un Comune con la chiesa parrocchiale e col cimitero, non riunisce i caratteri voluti dalla legge 30 agosto 1868, per essere compresa fra le obbligatorie (*La Legge* 208, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 18 settembre 1872).

2080. L'obbiettivo cui ebbe di mira il legislatore colla legge 30 agosto 1868, in ordine alle strade comunali obbligatorie esistenti, riguarda in specie la sistemazione delle medesime allo scopo di renderle possibilmente carreggiabili (*La Legge* 208, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 18 settembre 1872).

— Per lo spirito e la lettera della legge del 30 agosto 1868 tutte le strade comunali obbligatorie debbono essere carreggiabili, giacchè essa mira ad ottenere un sistema di viabilità da soddisfare alle esigenze del commercio e dell'industria, il che non si potrebbe certamente ottenere se si ammettesse la conservazione delle strade nello Stato di strade mulattiere (*La Legge* 96, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 28 febbraio 1875).

2081. Quando una strada ha i caratteri di obbligatorietà indicati dall'articolo 1 della legge 30 agosto 1868, il Prefetto iscrivendo di ufficio nell'elenco delle strade obbligatorie la strada stessa, adempie a quanto gl'impone la legge medesima; e perciò il relativo decreto è legittimo e non oppugnabile (*La Legge* 232, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 8 dicembre 1872).

2082. Per espressa disposizione della legge, quando i Comuni non adempiano l'obbligo loro imposto per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, deve sostituirsi il Prefetto senza che i Comuni possano protestare, tranne il caso di manifesta violazione della legge (Parere del Consiglio di Stato 17 luglio 1880; Comune di Fordinovo; *Foro* III, 150)

2083. Il Prefetto non ha attribuzioni nella formazione dell'elenco di classificazione delle strade comunali obbligatorie, salvo il caso che il Comune non l'abbia compiuto nel semestre dalla promulgazione della legge 30 agosto 1868; in quanto che allora il formarlo è suo obbligo speciale.

Quando l'elenco sia già formato, ma incompletamente il completarlo appartiene ancora al Comune; ma se esso vi si rifiuta, allora appartiene il provvedere alla Deputazione provinciale, in virtù dell'articolo 17 della legge sui lavori pubblici.

Quando il Comune abbia reclamato contro il rispettivo decreto della Deputazione provinciale, il Prefetto non deve omologare la deliberazione di reclamo, e per ciò la mancanza di omologazione non può essere ostacolo alla risoluzione della controversia (*La Legge* 225, XIII, Cons. di Stato, 7 settembre 1871).

— Quantunque l'elenco delle strade comunali, di cui parla la legge 20 marzo 1865, sia stato approvato dal Prefetto, la De-

putazione provinciale è sempre competente a decidere sulle contestazioni che possano sorgere per le rispettive aggiunte.

In contrario non può invocarsi il disposto dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1868, perocchè provvede soltanto pel caso in cui i Comuni non avessero fatto l'elenco prescritto dalla legge 20 marzo 1865 (La Legge 42, XIV, Cons. di Stato, 11 gennaio 1864).

— Competono in prima istanza alla Deputazione provinciale le decisioni sulle contestazioni relative alla classificazione delle strade obbligatorie pei combinati articoli 12 della legge 30 agosto 1868 e 17 di quella del 20 marzo 1865, allegato *F*; ma in tutti gli altri casi la Deputazione provinciale è richiesta a dare semplice parere consultivo, eccetto se trattisi di costituzione di consorzii pei quali bisogna stare al disposto dell'articolo 44 della legge sulle opere pubbliche (*La Legge* 80, XIV, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 6 ottobre 1873).

— Le attribuzioni della Deputazione provinciale in fatto di strade obbligatorie sono tassativamente e chiaramente indicate dalla legge del 30 agosto 1868, sicchè niun conflitto si può verificare tra essa ed il Prefetto (*La Legge* 80, XIV, Nota del Ministero dei lavori pubblici 6 ottobre 1873).

— Per l'articolo 12 della legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie la compilazione dell'elenco delle strade stesse fu ingiunta a tutti i Comuni entro il termine prescritto, trascorso il quale fu fatto obbligo al Prefetto di procedere alla formazione di detto elenco, sentita la Deputazione provinciale.

Nello spirito e nella lettera della legge la classificazione delle strade obbligatorie non è subordinata alla entità della spesa, quand'anche questa potesse apparire superiore alle forze economiche del Comune (Parere del Consiglio di Stato 8 maggio 1879; Comune di Ampezzo; *La Legge* 1880, II, 161; *Cons. Amm.* 1880, 114; *Man. Amm.* 1880, 45; *R. Amm.* 1880, 203).

— Il Prefetto, com'ha facoltà di procedere d'ufficio alla formazione dell'elenco delle strade comunali obbligatorie, nel caso che il Comune non l'abbia formato nel termine di due anni, di cui è parola all'articolo 12 della legge 30 agosto 1868, così egli ha facoltà di completarlo nel caso che sia mancante o difettoso.

Nella formazione degli stessi elenchi devesi aver riguardo alla condizione di diritto che risulta dallo stato attuale delle cose, non già alla condizione che può dipendere da cambiamenti futuri nella circoscrizione territoriale (*La Legge* 290, XIII, Consiglio di Stato, 27 febbraio 1873; Comune di Loano c. Prefetto di Genova).

— *Se l'elenco delle strade obbligatorie dal Comune prodotto è manchevole, il Prefetto ha facoltà di compilarlo d'ufficio.*

I ricorsi al Ministero contro l'operato del Prefetto non sono ricevibili dopo il termine dalla legge fissato (*La Legge 1875, II, 369, Cons. di Stato, 23 giugno 1875*).

2084. La formazione degli elenchi delle strade comunali, la costruzione delle quali è voluta forzatamente dalla legge 30 agosto 1868, è obbligatoria indistintamente per tutti i Comuni anche per quelli che alla costruzione di dette strade avessero provveduto prima.

L'elenco deve essere deliberato dal Consiglio comunale, pubblicato per dar luogo alle opposizioni degli interessati e quindi omologato.

Ove per l'esistenza di strade nazionali o provinciali nel territorio di un Comune non vi sia luogo a costruzione di strade in esecuzione di detta legge, allora deve indicarsi quali strade ne tengano luogo nello elenco che dev'essere deliberato, pubblicato ed omologato come gli altri.

Può il Prefetto completare di ufficio gli elenchi delle strade obbligatorie stati imperfettamente formati dai Comuni.

Contro i provvedimenti del Prefetto in ordine ai detti elenchi si fa luogo al reclamo in via gerarchica, essendo inapplicabile al caso la competenza deferita alla Deputazione provinciale (ora Giunta provinciale amministrativa) dalla legge sui lavori pubblici (*La Legge 185, X, Circolare del Ministero dei lavori pubblici, Direz. generale di acque e strade, ai Prefetti, 20 aprile 1870*).

— Il decreto del Prefetto col quale, a norma della legge ed osservate le forme prescritte, ha classificato una strada comunale fra le obbligatorie, è il vero e preciso atto di giurisdizione nella materia attribuita all'autorità del Prefetto dall'articolo 17 della legge sulle opere pubbliche; e contro di questo non vi è altro rimedio che il ricorso in via gerarchica nel termine stabilito dall'articolo 379 della detta legge.

Non vale ad interrompere la decorrenza del termine un ricorso al Prefetto contro il suo decreto; ed il Prefetto non può far rivivere la propria giurisdizione, sia per revocare, come per modificare o confermare il suo decreto; e qualunque provvedimento venisse emesso dal Prefetto sarebbe ozioso e non potrebbe produrre alcun effetto giuridico per interrompere la decorrenza del termine (*La Legge 1875, II, 330, Cons. di Stato 9 aprile 1875*).

— Sebbene la legge del 30 agosto 1868 non contenga alcuna disposizione pei ricorsi dei Comuni contro i provvedimenti delle autorità amministrative, pure non essendo essa che un complemento della legge generale del 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche, deve intendersi applicabile l'articolo 379 di questa ultima.

Conseguentemente entra nella competenza del Ministero dei lavori pubblici il provvedere sul ricorso di un Comune contro il decreto prefettizio che determina il tracciato di una strada obbligatoria (*La Legge* 176, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici 18 ottobre 1872).

— Per ricorrere contro il decreto prefettizio che omologa lo elenco di classificazione delle strade comunali obbligatorie, bisogna farlo nel termine stabilito dall'articolo 379 della legge 20 marzo 1865, allegato *F*, applicabile ai ricorsi in via gerarchica.

Se poi il Comune vuol provocare una revisione dell'elenco, di cui ha di già accettata la omologazione, deve seguire la procedura tracciata dagli art. 17 e 18 della predetta legge.

Se la spesa occorrente alla sistemazione di una strada sembra al Comune superiore alle sue forze finanziarie, la legge del 30 agosto 1868 ha tassativamente determinato i mezzi, con cui i Comuni debbono provvedere alla costruzione e sistemazione delle loro strade obbligatorie (*La Legge* 1875, II, 106, Regio Decreto 29 agosto 1874).

— I pareri della Deputazione provinciale al Prefetto, per la classificazione di una strada comunale fra le obbligatorie, non possono essere oggetto di ricorso.

Possono essere oggetto di ricorso i rispettivi decreti del Prefetto; e ciò in via gerarchica, nel termine di giorni 30 dalla data della notificazione, ai termini dell'articolo 379 della legge sulle opere pubbliche.

La facoltà di ricorrere che un Consiglio comunale abbia data al Sindaco, devesi intendere estesa agli atti e provvedimenti emanati al momento che fu concessa, non già a quelli avvenuti in seguito (*La Legge* 229, XIII, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 6 settembre 1872, emesso in seguito a parere del Consiglio di Stato 17 agosto 1872).

— I ricorsi contro i provvedimenti d'ufficio per la classificazione di una strada fra le obbligatorie, a senso della legge 30 agosto 1868, non possono investire altro che gli atti del Prefetto e del Sottoprefetto, quali delegati del potere esecutivo per l'esecuzione

delle leggi riguardanti i lavori pubblici, e non le deliberazioni della Deputazione provinciale, che in questo caso sono meramente consultive. Quindi il ricorso al competente Ministero dei lavori pubblici non può interporsi in virtù dell'articolo 231 della legge comunale del 1865, ma bensì in virtù dell'articolo 379 della legge sulle opere pubbliche e nei termini ivi stabiliti (*La Legge* 1875, II, 226, Cons. di Stato, 6 novembre 1874).

2085. I Consigli comunali hanno diritto di ricorrere contro i decreti di classificazione delle strade obbligatorie compilati d'ufficio dal Prefetto, a causa della loro reluttanza, ma non possono pretendere di approvarne i progetti (*La Legge* 233, XIII, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 21 aprile 1873).

2086. Quando un decreto prefettizio, che dichiara obbligatoria una strada e ne approva il relativo tracciato, non è impugnato in tempo utile dal Consiglio comunale, ed è accettato ed in parte eseguito, non è più ammissibile ricorso contro di esso (*La Legge* 1877, II, 91, Cons. di Stato 26 aprile 1876).

OSSERVAZIONI.

Questo stesso parere si trova nel Repertorio del *Foro*, 1877, voce *Strade*, riassunto colle precise parole, ma colla data 21 aprile 1876 e colla citazione: *La Legge* 1877, II, 100.

2087. Se non fu reclamato contro il decreto prefettizio con cui fu omologato l'elenco di classificazione delle strade obbligatorie, l'elenco stesso passò in cosa giudicata e non è più impugnabile.

Ritenuta l'obbligatorietà di una strada, è legittimo il procedimento d'ufficio contro cui il Comune ricorre, se l'Amministrazione comunale si rifiutò di uniformarsi alle prescrizioni della legge 30 agosto 1868 e a soddisfare gli obblighi che la medesima gli impone (*La Legge* 160, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 8 gennaio 1874).

— Trattandosi di provvedimento definitivamente sancito, giustamente il Prefetto annulla la deliberazione colla quale il Consiglio comunale voglia rimettere in discussione la obbligatorietà della strada (*La Legge* 83, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici 25 ottobre 1873).

— Divenuto definitivo l'elenco di classificazione delle strade obbligatorie di un Comune per essere trascorso il termine di

trenta giorni dalla notificazione del decreto prefettizio di omologazione dell'elenco medesimo, non si può riproporre quistione sull'obbligatorietà della strada nell'occasione della modificazione del tracciato di essa, e la relativa domanda deve respingersi.

Se il Comune produce ricorso contro la relativa decisione prefettizia, tale ricorso è irricevibile (Parere del Consiglio di Stato 23 ottobre 1878; Consiglio comunale di Sogliano Cavour; *Foro*, 1879, III, 1878).

— I Comuni non possono opporsi all'obbligo di costruire le strade segnate negli elenchi debitamente omologati, neanche quando il Prefetto procedesse alla revisione degli elenchi medesimi (*La Legge* 1875, II, 369, Cons. di Stato, 9 luglio 1875).

— La revisione dell'elenco delle strade non è motivo per rinnovare il reclamo, rimanendo le cose nei primitivi termini (*La Legge* 83, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 5 ottobre 1873).

— Omologato un elenco di strade comunali obbligatorie, il Consiglio comunale non può deliberare la cancellazione di una strada da questo elenco.

L'elenco omologato si può variare, solo pel sopraggiungere di tale mutazione nelle condizioni della viabilità comunale da giustificare la modificazione, ed in questo caso deve seguirsi il procedimento prescritto per la primitiva compilazione dell'elenco.

Il Ministero, dalle leggi del 20 marzo 1865, allegato *F*, e 30 agosto 1868, ha non solo la facoltà, ma il dovere di curare la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade obbligatorie, o d'impedire che siano alterati gli elenchi o trascurata l'esatta esecuzione degli obblighi da essa generati (*La Legge*, 1875, II, 50, Cons. di Stato, 19 giugno 1874).

2088. Non può un Comune allegando che non sia stata sentita la Deputazione provinciale, dimandare la revoca del decreto ministeriale, confermando il decreto prefettizio, che rende esecutivo un progetto per sistemazione di strade obbligatorie, non essendosi colla legge 30 agosto 1868 e col relativo regolamento 11 settembre 1870 richiesto l'intervento della Deputazione provinciale.

È sufficientemente motivato il decreto del Prefetto, che approva il progetto di una strada obbligatoria, quando fa richiamo ai pareri del Genio civile ed alle relazioni e progetti degli ingegneri (*La Legge* 1877, II, 101, Cons. di Stato, 23 febbraio 1876).

2089. È regolare il decreto ministeriale che respinge un ricorso contro la classificazione di una strada comunale fra le obbligatorie, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza aver sentito il Consiglio di Stato (Parere del Consiglio di Stato 28 gennaio 1876; *La Legge* 1877, II, 116; *Giur. Cons. St.* I, 1228).

2090. L'esecuzione d'ufficio ordinata dalla legge 20 agosto 1868 per vincere la riluttanza dei Comuni, ha per effetto di sostituire il Prefetto alla rappresentanza comunale.

Questa sostituzione è assoluta, e quando il Comune è stato sottoposto alla esecuzione d'ufficio, non può prendere alcuna deliberazione in proposito (Parere del Consiglio di Stato 20 febbraio 1878; Consiglio comunale di Arcidosso; *Foro* III, 74).

— Dopo la decretazione dell'esecuzione di ufficio da parte del Prefetto, il Comune non ha più diritto d'insorgere, e deve sottostare a tutte le conseguenze della sua volontaria abdicazione della propria competenza (Parere del Consiglio di Stato 6 maggio 1879; Comune di Castelvetro; *Mann. amm.* 1879, 235; *Cons. Amm.* 1879, 309).

2091. Quando per inerzia o trascuranza, il Comune lascia che l'azione del Prefetto si sostituisca a quella del Comune nella esecuzione degli obblighi impostigli dalla legge 30 agosto 1868, esso non ha più ragione d'insorgere, protestare, e ricorrere contro l'Amministrazione prefettizia, tranne il caso che questa patentemente esorbitasse in violazione della lettera e dello spirito della legge medesima e in danno ingiustificabile della economia del Comune.

Il Prefetto può anche, quando sia necessario, provvedere d'ufficio alla contrattazione di mutui con la Cassa dei depositi e prestiti nell'interesse dei Comuni soggetti all'esecuzione d'ufficio (Parere del Consiglio di Stato 29 ottobre 1878; Comune di Rosolini; *Man. Amm.* 1879, 79).

— In materia di strade comunali obbligatorie, la Deputazione provinciale non ha competenza a provvedere allo stanziamento d'ufficio o alla contrattazione dei mutui passivi a carico del Comune; esclusivamente competente al riguardo sarebbe il Prefetto.

Qualora si ricorra contro le disposizioni prese dal prefetto, udita la Deputazione provinciale, il ricorso deve essere trasmesso al competente Ministero dei lavori pubblici (Parere del Consiglio di Stato 29 aprile 1881; Comune di Cicogna; *R. Amm.* 1881, 831; *Bett.* 1882, 11).

— Quando il Prefetto per supplire alla trascuranza dei Comuni circa la costruzione delle strade resa obbligatoria per legge, provvede in loro vece allo stanziamento dei fondi ed alla esecuzione delle opere, sentita la Deputazione provinciale, il reclamo contro tali provvedimenti deve proporsi al Prefetto stesso, e, in via gerarchica, all'autorità superiore.

Le Amministrazioni comunali non possono deliberare sulle spese fatte d'ufficio dal Prefetto a tale oggetto, essendosi egli per virtù di legge sostituito a loro (*La Legge* 1875, II, 5, Cons. di Stato, 18 febbraio 1875).

2092. Allorchè un Comune non provvede efficacemente alle sue strade obbligatorie e fu per ciò assoggettato all'esecuzione di ufficio dalla legge 30 agosto 1868, in massima generale non può essere più liberato dai provvedimenti coattivi relativi fino all'ultimazione dei lavori.

Il Comune non può interrompere l'esecuzione d'ufficio mediante la dimostrazione di un postumo buon volere.

Il Ministero però ha sempre la facoltà di giudicare della convenienza e decretare l'esclusione di un Comune dall'esecuzione di ufficio.

L'essere stata decretata l'esecuzione di ufficio per alcuni Comuni prima della pubblicazione delle istruzioni ministeriali del 10 novembre 1877, non libera da tale provvedimento coattivo, il quale ha fondamento non in queste istruzioni, ma bensì negli articoli 14 e 15 della legge 30 agosto 1868 (Parere del Consiglio di Stato 6 agosto 1879; Ministero dei lavori pubblici; *R. Amm.* 1879, 728; *Man. Amm.* 1879, 332; *Cons. Amm.* 1879, 389).

2093. Entra nelle attribuzioni del Prefetto la spedizione del mandato coattivo a carico del Comune che si rifiuta di soddisfare la spesa dei progetti delle strade obbligatorie compilati d'ufficio (Parere del Consiglio di Stato 14 febbraio 1877; Comune di Sicignano; *La Legge* 1877, II, 384; *Giur. Cons. St.* II, 712).

2094. La circostanza che dalla legge 30 agosto 1868 è data al Prefetto la facoltà di stanziare, ove d'uopo, di autorità nel bilancio del Comune la spesa dei progetti compilati d'ufficio, non rende nullo lo stanziamento decretato dalla Deputazione provinciale, quando essa ne fu richiesta dallo stesso Prefetto (*La Legge* 1877, II, 274, Cons. di Stato, 7 ottobre 1876).¹

¹ V. anche *Giur. Cons. Stat.*, II, 361 e *Foro it.*, Rep. 1877, v. *Strade*.

2095. La facoltà data al Prefetto dagli articoli 11 e 13 della legge 30 agosto 1868 di approvare i progetti delle strade comunali la cui costruzione è obbligatoria a termine di detta legge, è incompatibile colla simile facoltà data alla Deputazione provinciale per i progetti di strade comunali in genere dall'articolo 27 della legge sui lavori pubblici.

Vuolsi dunque ritenere derogato in ordine ai progetti per le dette strade dagli articoli 11 e 13 della legge 30 agosto 1868 il disposto dell'articolo 27 della legge sui lavori pubblici, e non necessaria l'approvazione della Deputazione pei progetti di strade comunali la cui costruzione sia obbligatoria ai termini della detta legge 30 agosto 1868 (*La Legge* 35, X, Circolare del Minist. dei lavori pubblici, 26 dicembre 1869, ai Prefetti).

— Spettando esclusivamente al Prefetto, ai termini della legge 30 agosto 1868 (articoli 14 e 15) di vegliare acchè i Comuni facciano compilare i progetti delle loro strade obbligatorie e ne eseguano la costruzione, ed appartenendo pure al medesimo, sentita previamente la Deputazione provinciale, di fare eseguire di ufficio i relativi progetti a spesa dei Comuni riluttanti, e di ordinare eziandio d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale di tutti o parte dei mezzi occorrenti, quando questi non siano posti in opera dai Comuni, a norma del disposto dell'articolo 2 della citata legge, ne consegue che sarebbe irregolare, perchè eccedente la sua competenza, quella deliberazione della Deputazione provinciale che stanziasse d'ufficio nel bilancio comunale somme per la compilazione dei progetti delle strade obbligatorie (*La Legge* 239, XIII).

2096. Se il Comune iscrisse una strada nel suo elenco delle strade obbligatorie, sarebbe fuori di tempo qualunque suo reclamo contro la costruzione della strada stessa; mentre non può l'obbligo del Comune essere infirmato dalla questione di seguire una linea piuttosto che un'altra, appartenendo sempre al Comune la proposta del progetto da preferire.

Quindi è regolare il decreto del Prefetto che ordinò al Comune di deliberare il progetto della strada e di provvedere ai mezzi per la sua esecuzione; perchè con tale decreto non si è interdetto al Comune stesso di proporre quelle variazioni e condizioni che lo stato dei luoghi e la propria situazione finanziaria possono consigliare, affinchè si tengano nel debito conto prima della definitiva approvazione del progetto; e perchè non si è tolto

al Comune la facoltà di scegliere, fra le strade comprese nell'elenco, quella alla cui costruzione intende di dare la precedenza, tenuto conto delle proprie forze e disponendo intanto i progetti e l'esecuzione per le linee di un maggiore interesse, onde non si renda illusoria la legge (*La Legge* 152, XIV, Decr. del Ministero dei lavori pubblici, 17 ottobre 1872).

2097. Una strada comunale obbligatoria non perde questo suo carattere durante il tempo che pende la procedura per renderla consorziale (*La Legge* 290, XIII, Cons. di Stato 27 febbraio 1873; Comune di Loano c. Prefetto di Genova).

— È stato fatto il quesito se per una strada che interessi più Comuni si possa rimettere la costruzione della medesima a dolo che sia costituito regolare consorzio.

A questo proposito è necessario di osservare che iscritta una strada nell'elenco delle strade obbligatorie del Comune, ne deriva l'obbligo nel Comune stesso di costruire la strada, e se ad essa avessero interesse altri Comuni, potrà quello promuovere la costituzione del consorzio; ma le pratiche necessarie per ottenere ciò non potranno sospendere l'obbligo del Comune di eseguire l'opera uniformandosi alla legge del 30 agosto 1868.

I Comuni adunque non possono esimersi da far costruire le strade comprese nei rispettivi elenchi delle strade obbligatorie, obbiettando che sono consortili, e che bisogna prima chiamare a concorrere i Comuni interessati (*La Legge* 40, XIV).

2098. I Comuni interessati possono essere obbligati a contribuire in consorzio alla costruzione di una strada obbligatoria compresa nel territorio di altro Comune, nonostante chè ciascuno di essi abbia già costruito nei proprii confini il rispettivo tratto di strada obbligatoria destinato a congiungerlo col Comune promotore del consorzio (*Legge* 30 agosto 1868, art. 21). In questo caso però il riparto delle spese deve farsi tenendo conto della circostanza speciale delle opere già compiute, dividendosi la spesa del nuovo tronco in due porzioni, la prima a carico del Comune che deve costruire il suo tratto, in ragione dell'interesse che ha di congiungersi coi Comuni limitrofi; la seconda da ripartirsi fra tutti i consorziati in ragione del rispettivo utile a congiungersi più direttamente con altri Comuni (Parere del Consiglio di Stato, 7 maggio 1888; Comuni di Casteldelmonte Casalaccio e Carapelle).

— Trattandosi di strade comunali obbligatorie, nel consorzio che viene per esse costituito possono essere comprese anche quelle

opere che furono già costrutte d'ufficio dopo la domanda di costituzione del consorzio, tenuto conto delle speciali condizioni di fatto (Parere del Consiglio di Stato 27 ottobre 1886; Comuni di Torchiara, Laureana ed altri).

— Una strada può essere obbligatoria per un Comune, qualunque tutta o parte scorra sul territorio di un altro o di altri Comuni, anche senza che per questi diventi obbligatoria; se essi poi se ne avvantaggiano possono essere chiamati a consorzio per la costruzione dell'opera, a ragione dell'utilità che ricavano.

Quindi la legge del 30 agosto 1868 non facendo alcuna distinzione nelle strade obbligatorie sia pei tronchi che scorrono sul territorio del Comune, sia per quelli che si pretendono oltre, le disposizioni tutte della parte 2^a di detta legge per la costituzione del fondo speciale, debbono essere applicate alla costruzione di tutta la strada, e perciò anche le prestazioni in natura (Parere del Consiglio di Stato 28 novembre 1879; Comune di Alcamo; *Man. Amm.* 1880, 92; *La Legge* 1880, II, 153; *Bett.* 1880, 88).

2099. Non può un Comune esimersi da far parte del consorzio per una strada obbligatoria per altro Comune, quando tocca il suo territorio, salvo a parteciparvi per pochissimo se vi ha solo un lontano interesse (Parere del Consiglio di Stato 4 giugno 1878; Comune di Terracina Imerese; *Foro*; 1879, III, 38).

— Per le strade comunali ordinarie non si possono dedurre in consorzio i tronchi già costruiti o sistemati.

Quanto alle strade obbligatorie la deduzione in consorzio di quelle costruite o di tronchi costruiti o sistemati non può ammettersi sulla sola circostanza della domanda del consorzio, fatta prima del cominciamento dei lavori, ma va riservata all'esame di tutte le circostanze di ciascun caso (Parere del Consiglio di Stato 20 marzo 1879; *Minist. dei lavori pubblici*; *Man. Amm.* 1879, 155; *R. Amm.* 1879, 450; *Cons. Amm.* 1879, 297).

2100. La maggior brevità della linea progettata, sebbene sia parte di altra non obbligatoria che il Comune ha col capoluogo di provincia, implica un interesse il quale basta a giustificarne l'inclusione nel consorzio per una quota adeguata (Parere del Consiglio di Stato 16 agosto 1877; Comuni di S. Angelo Pontano e Penna S. Giovanni; *Foro* 1878, III, 17).

— I municipi rimasti in consorzio per costruzione di una strada comunale obbligatoria possono nel loro interesse di mutuo accordo variare la direzione, l'ampiezza e le opere tutte di co-

struzione della strada prima progettata (Parere del Consiglio di Stato 15 febbraio 1882; Frazionisti del Comune d'Igne; *R. Ann.* 1882, 550).

— La costituzione di un consorzio per la esecuzione di una strada, non può trovare ostacolo nel fatto che questa possa per alcuni dei Comuni esser resa obbligatoria in forza della legge 30 agosto 1868, se concorrono gli estremi voluti dalla relativa legge 20 marzo 1865 (*La Legge* 77, XII, Decr. reale 25 giugno 1871; Comune di Ozieri c. Deput. provinciale di Sassari).

— Può farsi coattivo un consorzio anche per la manutenzione di strade obbligatorie, e la Deputazione provinciale è competente a statuirle (Parere del Cons. di Stato 29 dicembre 1875; *Foro* 1876, III, 152).

— Può costituirsi un consorzio fra Comuni anche per la sistemazione e manutenzione delle strade obbligatorie colla legge 30 agosto 1868 (*La Legge* 70, XII, Decr. reale 20 settembre 1871; Comune di Valenafino c. Deputazione provinciale di Sondrio).

2101. La spesa pel mantenimento di una strada di ragion comunale che percorre varii Comuni, deve essere ripartita tra i varii Comuni interessati in ragione del percorso chilometrico della detta strada in ognuno dei Comuni.

Quando i Comuni interessati si negano a sottostare a questa spesa che è obbligatoria per legge, è il caso di ordinarsi dalla Deputazione provinciale la costituzione obbligatoria del consorzio e l'iscrizione della spesa d'ufficio nel bilancio.

Qualunque sia l'epoca in cui si procede alla costituzione obbligatoria del consorzio, la spesa da iscriversi deve anche comprendere il saldo degli arretrati anteriori al consorzio (*La Legge* 109, IX; delib. della Deput. provinciale di Napoli, 29 gennaio 1869; Istanza del Prefetto di Napoli).

— Il sussidio che può essere destinato ad un Comune del consorzio nel caso che costituisca il fondo speciale, di cui parla la legge 30 agosto 1868, non ha influenza sulla determinazione delle quote rappresentanti il rispettivo suo interesse, e riferiscesi solo ai mezzi dei quali i singoli Comuni possono disporre (*La Legge* 77, XII; Decreto reale 25 giugno 1871; Comune di Ozieri c. Deputazione provinciale di Sassari).

2102. È obbligatoria per un Comune la spesa occorrente per conoscere se una strada debba essere classificata fra le strade co-

munali obbligatorie; non può quindi il Comune rifiutare il pagamento della spesa fatta all'uopo d'ufficio dall'autorità provinciale.

Le condizioni delle strade comunali da dichiararsi obbligatorie debbono essere accertate da un ingegnere del Genio civile, ma non è prescritto che l'assistente di lui debba parteciparvi (*La Legge* 6, XIV, Parere del Consiglio di Stato 20 febbraio 1873).

2103. Quando si tratti di spese obbligatorie, e sieno state osservate le formalità prescritte dalla legge, è regolare l'operato della Deputazione provinciale che iscrive d'ufficio la somma relativa nel bilancio di un Comune provvedendo poi, con riduzione di spese o con l'aumento d'imposte, i fondi occorrenti a pareggio delle aumentate passività.

Però, trattandosi di spese necessarie per la costruzione o sistemazione di strade obbligatorie, lo stanziamento deve essere decretato dal Prefetto e non dalla Deputazione provinciale (*La Legge* 1882, I, 324, Cons. di Stato, 10 dicembre 1881).

2104. I Comuni nel caso di bisogno possono contrarre mutui per far fronte alle spese derivanti dalla costruzione obbligatoria delle strade comunali (*La Legge* 331, X, Nota del Minist. dei lavori pubblici al Prefetto di Napoli, 20 luglio 1870).

— Per costituire il fondo speciale destinato alle spese di costruzione di strade obbligatorie, i Comuni possono contrarre prestiti, ma ciò però con apposita deliberazione, indipendentemente dalla sistemazione del bilancio, e dopo di avere esaurite le altre pratiche prescritte dalla legge.

Il diritto che ha la Deputazione provinciale di negare l'approvazione di certe deliberazioni del Consiglio comunale, le viene in modo diretto dalla legge, e perciò può esercitarlo indipendentemente dai ricorsi dei contribuenti interessati (*La Legge* 1875, II, 203; Cons. di Stato, 16 aprile 1875).

2105. Il non essere stati ultimati gli studi necessarii per la costruzione di una strada obbligatoria non è motivo sufficiente per esimere un Comune dall'obbligo che ha di preparare a tempo i fondi occorrenti per la suddetta costruzione (Parere del Consiglio di Stato 10 marzo 1880; Comune di Pianopoli c. Liceo di Monteleone; *La Legge* 1880, II, 345; *R. Amm.* 1880, 731; *Man. Amm.* 1880, 266).

2106. Decretatasi l'esecuzione di ufficio della legge del 30 agosto 1868 contro un Comune, è conseguenza legittima di ciò, ed inoppugnabile, la disposizione colla quale il Prefetto avoca alla

cassa della Prefettura i fondi stanziati per la costruzione delle strade obbligatorie (Parere del Cons. di Stato 3 novembre 1877; Cons. comunale di Acquapendente; *Man. Amm.* 1878, 105).

2107. Contro i decreti prefettizii che inscrivono d'ufficio nei bilanci comunali le somme costituenti il fondo speciale, stabilito dall'articolo 2 della legge 30 agosto 1868 sulle strade comunali obbligatorie, è ammesso pei Comuni il diritto di reclamo (*La Legge* 83, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 25 ottobre 1873).

2108. Qualora un Comune, ad onta degli eccitamenti della autorità governativa, non provvede alla sistemazione e costruzione di una strada obbligatoria compresa nel relativo elenco, ed il Prefetto sull'avviso favorevole della Deputazione provinciale costituisca d'ufficio il fondo speciale col massimo dei mezzi a, b, c, di cui è parola all'articolo 2 della legge del 30 agosto 1868, questo provvedimento prefettizio è legittimo, opportuno e provvido.

Il Prefetto per la costituzione d'ufficio del fondo speciale non entra nel merito della questione tecnica relativa al tracciamento da presciogliersi, ma sostituisce legalmente l'azione governativa all'inerzia del Comune. È inammissibile quindi il ricorso del Comune contro la costituzione del fondo speciale sul pretesto che il tracciamento della strada non è ancora definitivamente stabilito.

Non è attendibile neppure la eccezione dello scarso prodotto che si può sperare dal fondo speciale e della difficoltà della riscossione (*La Legge* 271, XIV, Parere del Consiglio di Stato, 23 dicembre 1873).

2109. Se, non bastando le rendite ordinarie e i capitali disponibili, i Comuni provvedono alla costruzione e sistemazione delle strade obbligatorie col fondo speciale costituito dal massimo dei cespiti, di cui è parola all'articolo 2 della legge 30 agosto 1868, le spese da farsi annualmente per le strade non possono eccedere l'ammontare del fondo stesso (Parere del Consiglio di Stato 22 marzo 1882; Comune di Ciminà; *R. Amm.* 1882, 553).

— Per rendite ordinarie del Comune, di cui è parola all'articolo 2 della legge 30 agosto 1868, sulla costruzione delle strade comunali obbligatorie, debbono intendersi le sole rendite patrimoniali, e non anche il prodotto dei dazii e delle tasse (art. 2 e 15 della legge 30 agosto 1868).

Quindi il Prefetto, che nella esecuzione di una strada si sostituisce al Comune, può fare assegnamento, in mancanza di ren-

dite patrimoniali, sui cespiti del fondo speciale, procurando di aumentarlo nei limiti designati dalla legge; ma non può chiedere lo stanziamento d'ufficio sul bilancio ordinario del Comune (Decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV, 9 luglio 1891; Comune di Guardiagrele c. Prefetto di Chieti).

2110. Il costruttore di una strada obbligatoria, anche se decretata d'ufficio dal Prefetto, ha azione diretta contro il Comune. (L. 30 agosto 1868, art. 2, 14, 15).

Per il pagamento delle spese di costruzione è guarentito da tutti i beni del Comune stesso, e non dal solo fondo speciale determinato nell'art. 2 della legge 30 agosto 1868 (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino, 8 marzo 1890; Barberis c. Comune di Vellego; *Giurispr.* Torino, 1890, 220).

OSSERVAZIONI.

Quanto alla prima parte della decisione sopra riassunta si possono consultare le conformi sentenze della Corte d'app. di Messina, 23 giugno 1887 (*Foro it.*, Rep. 1888, voce *Strade*, n. 12); della Corte d'app. di Roma, 26 luglio 1887 e 16 dicembre 1882 (*id.*, Rep. 1887 e 1883, stessa voce, n. 36 e 34); della Corte d'app. di Palermo 15 maggio 1886 (*id.*, Rep. 1886, stessa voce, n. 10); della Corte d'app. di Catania 22 luglio 1881 e della Corte d'app. di Genova 5 marzo 1881 (*id.*, Rep. 1881, stessa voce, n. 37 e 38).

Quanto alla seconda parte vedasi in senso contrario la sentenza della Corte d'app. di Roma 16 dicembre 1882 (*Foro it.*, Rep. 1883, n. 34), la quale ritiene come unico ed esclusivo cespite per i pagamenti da farsi al costruttore d'una strada obbligatoria il fondo speciale determinato dalla legge 30 agosto 1868, art. 2.

La odierna sentenza invece osserva:

« Alla ricognizione del diritto del Barberis ed alla condanna del Comune non poteva ostare l'art. 2 della legge 30 agosto 1868, il quale dispone che, non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, i Comuni provvederanno alla costruzione delle strade obbligatorie con un fondo speciale risultante dai cespiti ivi designati.

« Se codesta disposizione si riferisce all'andamento amministrativo proprio dei Comuni, che si trovano nella condizione in essa preveduta, non si estende ai rapporti che corrono tra i Comuni ed i costruttori delle strade, nel senso di rendere vano per questi il principio stabilito dall'art. 1948 del Cod. civ., secondo cui il debitore è tenuto ad adempiere le contratte obbligazioni con tutti i suoi beni, mobili ed immobili, presenti e futuri,

« Ciò emerge dallo stesso art. 2 della legge 30 agosto 1868, dove si enuncia che, non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, sarà provveduto alla costruzione delle strade obbligatorie mercè un fondo speciale, e dove ancora si enuncia che il fondo speciale può essere impiegato nel servizio di prestiti fatti a quello scopo, senza che possa essere speso per altri usi, e nemmeno per la manutenzione delle strade medesime.

« E ben si comprende che le somme ricevute dai Comuni a mutuo debbono servire principalmente al pagamento degli appaltatori che ne assunsero ed eseguirono la costruzione anticipando il materiale e l'opera.

« In altre parole, colla costituzione del fondo speciale, la legge ha voluto rendere più facile il compito ai Comuni in questa materia assegnato, rendere più facile, non impedire o ritardare il pagamento di quello che è di ragione dovuto agli appaltatori. »

2111. Il Prefetto che ordina d'ufficio l'esecuzione d'una strada comunale obbligatoria, sebbene agisca nell'interesse del Comune, non lo rappresenta, nè lo vincola di fronte agli appaltatori oltre i limiti determinati del fondo speciale assegnato in bilancio per la costruzione delle strade obbligatorie (L. 30 agosto 1868 art. 15; Cod. civ., art. 1948) (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma, a Sezioni riunite, 13 aprile 1892; Comune di Guardiagrele c. Di Giacomo).

OSSERVAZIONI.

In senso perfettamente identico aveva deciso la Sezione civile della stessa Corte, nella medesima causa, con sentenza 17 luglio 1890 (*Foro it.*, Rep. 1890, voce *Strade*, n. 21-22). Conformemente giudicarono la Corte d'app. di Genova colla sentenza 18 marzo 1889 (*id.*, Rep. 1889, stessa voce, n. 32) e la stessa Corte d'app. di Roma colla sentenza 16 dicembre 1882 (*id.*, Rep. 1883, voce suddetta, n. 33), che nella sentenza ora cassata dalle Sezioni riunite accoglieva invece l'opinione contraria. E in senso del pari contrario decise la Corte di Cassazione di Torino con sentenza 8 marzo 1890, riportata di sopra. I, 1310) con nota di richiami.

Il Consiglio di Stato con decisione del 9 luglio 1891 (n. 2109) dichiarava esser vietato al Prefetto, in via amministrativa, di eccedere i limiti del fondo speciale nell'ordinare l'esecuzione di strade comunali obbligatorie; e con altra decisione del 3 gennaio 1889 (*Foro it.*, Rep. 1889, voce *Strade*, n. 30-31) dava facoltà al Comune di reclamare contro il provvedimento del Prefetto che avesse ecceduto questi limiti; ma stabiliva che quando non avesse il Comune opportunamente e tempestivamente presentato tale reclamo, non potesse poi impugnare la validità delle obbligazioni contratte di fronte ai terzi in suo nome e per suo conto.

Può anche opportunamente consultarsi in proposito la sentenza della Corte di appello di Casale 5 luglio 1890 (*Foro it.*, Rep. 1891, voce *Strade*, n. 33-35).

2112. Il fondo speciale stabilito ai termini della legge 30 agosto 1868 per la costruzione delle strade comunali obbligatorie non può essere in alcuna sua parte distratto e destinato ad altri usi.

Quindi è viziata di nullità la deliberazione del Consiglio comunale per una gratificazione al segretario, da prelevarsi dal detto

fondo, in compenso della compilazione dei ruoli delle tasse da riscuotersi per la costruzione di una strada obbligatoria; potendo il Comune, ove si voglia considerare tale lavoro come straordinario, retribuirlo coi fondi coi quali provvede agli altri servizi comunali (Parere del Consiglio di Stato 18 ottobre 1879; Comune di Pignataro; *Man. Amm.* 1880, 60; *La Legge* 1880, II, 97).

2113. Allorchè i lavori di costruzione e sistemazione di una strada obbligatoria superino la spesa prevista nel progetto approvato dal Prefetto, e che servi di base alla concessione del sussidio governativo, il Comune, per ottenere un supplemento di sussidio sulla detta somma in più, è necessario che produca una nuova domanda, richiamando la prima, ed istruita regolarmente come quella, e corredata dal progetto dell'opera, di una stima addizionale dei nuovi lavori munita di una relazione dell'ufficio del Genio civile che dimostra la ragione e la necessità della maggiore spesa.

Per facilitare l'istruttoria della pratica in questi casi la domanda potrebbe essere corredata degli stessi documenti che già furono uniti alla precedente domanda; solo è necessario l'autorizzazione del Consiglio comunale alla Giunta municipale di chiedere il sussidio supplementare ed il parere del Consiglio provinciale o di urgenza della Deputazione provinciale su questa domanda.

Se però trattisi di lavori addizionali di qualche importanza e che producano espropriazione delle altrui proprietà sarà indispensabile che il progetto di questi lavori sia pure approvato in conformità degli articoli 16, 17 e 18 del regolamento 11 settembre 1870 (*La Legge* 96, XIV, Decreto del Ministero dei lavori pubblici, 23 novembre 1873).

2114. L'ultimo capoverso dell'articolo 9 della legge 30 agosto 1868 statuisce che il sussidio assicurato dallo Stato ai Comuni per la costruzione delle strade obbligatorie non possa eccedere il quarto della spesa effettiva da essi fatta nell'opera sussidiata; ma non già che non possa essere inferiore secondo le speciali circostanze del caso.

Un Comune che abbia ricevuto meno del quarto non può impugnare per ciò solo il decreto di riparto d'irregolarità o di arbitrii (Parere del Consiglio di Stato 8 gennaio 1879; Comune di Voltri; *Man. Amm.* 1879, 156; *Cons. Amm.* 1879, 194).

2115. Le provincie non hanno alcun titolo per pretendere di aver parte nei sussidi che lo Stato concede ai Comuni nelle condizioni e per gli effetti dell'articolo 9 della legge sulle strade obbligatorie (Parere del Consiglio di Stato 12 novembre 1879; Deputazione provinciale di Catanzaro; *Man. Amm.* 1880, 91; *R. Amm.* 1880, 208; *La Legge* 1880, II, 138, *Bett.* 1880, 72).

2116. La Provincia che ha costruito a sue spese una strada comunale obbligatoria, non ha diritto di ottenere dallo Stato il sussidio stabilito, e a cui avrebbe avuto diritto il Comune, quando avesse esso costruito la strada secondo le condizioni prescritte attivando il fondo speciale nella massima misura di tutti i suoi cepti (*La Legge* 1876, II, 98, Cons. di Stato 30 giugno 1875).

2117. Il solo conciliatore è competente a decidere le questioni relative a prestazioni di opere in natura per costruzioni di strade obbligatorie (Sentenza del Tribunale di Catanzaro 26 luglio 1879; Fratto c. Comune di Crichi; *Foro Calabr.* I, 62).

2118. La competenza del conciliatore in tema di ruoli di prestazione d'opere è limitata alle questioni sulla esecutorietà dei ruoli stessi, nè può estendersi alle altre concernenti il merito dell'iscrizione (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 3 novembre 1880; Comune di Nervi c. Croce; *Bollettino* 1881, 200; *G. Pret.* 1881, 11).

2119. A costituire il vero giudizio di cui si tratta nel regolamento 16 aprile 1874, i ricorsi devono essere fatti direttamente al giudice conciliatore citando dinanzi a lui il Sindaco del Comune (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 14 luglio 1882; Amministrazione dei lavori pubblici c. Stefanini; *Cass. Tor.* 1882, II, 244).

— Per l'articolo 15 del regolamento approvato con Decreto regio del 16 aprile 1874 è al solo Sindaco che spetta lo assumere la difesa del Comune nei giudizi di opposizione al ruolo di prestazione d'opere, anche nel caso in cui sia stato questo compilato d'ufficio dal Prefetto (Parere del Consiglio di Stato, 3 ottobre 1877; Ministero dei lavori pubblici; *Giur. Cons. St.* III, 110; *La Legge* 1878, II, 237).

2120. La tassa di prestazione d'opere è dovuta soltanto da colui che abita nel Comune, o vi tiene il principale suo stabilimento (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 3 novembre 1880; Comune di Nervi c. Croce; *G. Pret.* 1881, 11; *Bollettino* 1881, 200).

— Sono soggetti all'imposta della prestazione d'opera per la costruzione delle strade obbligatorie anche:

I funzionarii dell'ordine giudiziario;

I marinai che imprendono lunghe navigazioni (*La Legge* 1877, II, 239, Cons. di Stato 24 marzo e 15 dicembre 1875 e 4 agosto 1876).

— Tutti gli abitanti o possidenti di un Comune e quindi anche i funzionarii dell'ordine giudiziario, ed amministrativo, ad eccezione della truppa, sono soggetti alla prestazione d'opera per la costruzione e sistemazione delle strade comunali obbligatorie, a favore dei Comuni in cui dimorano per ragione d'ufficio (Parere del Consiglio di Stato 4 agosto 1876; *Foro*, 1877, III, 9).

— Gli impiegati ed agenti ferroviarii sono soggetti alle prestazioni d'opera per la costruzione o sistemazione delle strade comunali obbligatorie (Parere del Consiglio di Stato 10 agosto 1878; Ferrovie meridionali; *Foro* III, 151),

2121. Per l'articolo 9 del regolamento sulle prestazioni d'opera, approvato con Decreto reale del 16 marzo 1874, l'elenco dei comunisti soggetti alla tassa deve essere compilato da una Commissione composta di un membro della Giunta municipale e di due consiglieri comunali.

La nomina dei componenti la predetta Commissione deve farsi dalla Giunta municipale, alla quale per legge spetta la compilazione dei ruoli (*La Legge* 1875, II, 314, Nota del Ministero dei lavori pubblici, 28 maggio 1874).

2122. Per l'articolo 3 della legge 30 agosto 1868 i 30 giorni per reclamare contro l'elenco dei principali utenti decorrono dalla notificazione dell'avviso al proprietario od utente, e non dalla notificazione ad un suo agente incaricato di trattare, ma non di concludere.

La procura generale al riguardo si prova collo scritto registrato non con interrogatorii, e i 30 giorni sono ordinatorii, non perentorii.

Per ricorrere al Pretore contro la Giunta la legge 30 agosto 1868 non impone alcun termine e tanto meno estintivo dell'azione (Sentenza della Pretura di Pieve del Cairo 18 novembre 1875; *Giur. Tor.* 1876, 14).

— L'articolo 6 della legge 30 agosto 1868, sulla costruzione obbligatoria delle strade comunali, deve essere inteso nel senso che la mancanza di reclamo rende esecutorio il ruolo, e autorizza

l'esazione dalla imposta, salvo all'opponente il diritto di ricorrere all'autorità giudiziaria, nel termine perentorio stabilito dai regolamenti sull'imposta di ricchezza mobile e sull'imposta dei fabbricati (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 28 ottobre 1876; *Foro*, 1877, I, 448).

2123. Il Comune che provvede all'esecuzione di una strada obbligatoria non può imporre la tassa dei principali utenti sopra fondi i quali, tuttochè compresi nel raggio dalla legge prescritto, sono però situati nel territorio di altro Comune.

È però in sua facoltà di promuovere un consorzio col Comune nel quale sono posti i fondi medesimi, per obbligare questo a concorrere nella misura del contributo, al quale quei terreni dovrebbero sottostare (Parere del Consiglio di Stato 16 febbraio 1877; *Foro*, III, 117).

2124. La legge 30 agosto non fa ostacolo ad accogliere in qualunque tempo la domanda di un utente per l'affrancamento dalla tassa speciale, di cui è parola agli articoli 1 e 4 della legge medesima, a condizione che sia tenuto fermo il pagamento del decuplo del suo ammontare riferibile all'anno nel quale fu stabilito, senza detrazione alcuna delle annualità già pagate (Parere del Consiglio di Stato 3 gennaio 1879; Prefetto di Napoli; *R. Ann.* 1879, 95; *La Legge* 1879, II, 112).

2125. I Comuni possono esentare in tutto od in parte dalle prestazioni d'opera i padri di famiglia che versano in infelici condizioni economiche, ma tale esenzione deve avere luogo mediante analoga dichiarazione del Consiglio comunale, non bastando il semplice fatto dell'averli esclusi dai ruoli.

L'elenco degli esentati deve essere pubblicato ai termini degli articoli 13 e 14 della legge 30 agosto 1868 insieme colla dichiarazione che giustifica l'esclusione di ciascun tassato (Parere del Consiglio di Stato 28 luglio 1880; Comune di Varzi; *Foro*, 1881, III, 23).

2126. Le quote esigibili in denaro delle prestazioni di opera per strade obbligatorie comunali possono essere sempre riscosse nel termine dalla legge prescritto per le tasse dirette, e si possono consumare anche in anni diversi da quelli in cui furono imputate (Parere del Consiglio di Stato 6 aprile 1881; Prefetto di Caserta; *Foro* III, 67).

2127. Dopochè la strada è compiuta non si può più imporre la tassa di prestazione d'opera, affinchè si converta in denaro per

estinguere i debiti derivanti dalla costruzione della strada stessa (Parere del Consiglio di Stato 15 marzo 1882; Comune di Lico-dia Eubea; *Foro III*, 88).

§. 6. TRONCHI DI STRADE NAZIONALI O PROVINCIALI COMPRESI NELL'ABITATO DI UNA CITTÀ O DI UN VILLAGGIO, COME FACIENTI PARTE DELLE STRADE COMUNALI.¹

SOMMARIO.

2128. Opere d'arte lungo le strade nazionali o provinciali nell'interno del Comune: spesa di manutenzione.
2129. Strade nazionali o provinciali nell'interno dei Comuni: proprietà.
2130. Indennità ai Comuni per le traverse delle strade nazionali o provinciali dentro l'abitato: è dovuta ancorchè il tratto interno si trovi in condizioni diverse dai tratti esterni contigui.
2131. Indennità per le traverse nell'interno dell'abitato: è dovuta anche al capoluogo di provincia, quando si tratti di vere traverse provinciali.

2128. La sistemazione e la ricostruzione di opere d'arte importanti lungo le strade nazionali o provinciali che traversino l'interno d'un Comune, stanno a carico del Comune medesimo (L. 20 marzo 1865, alleg. *F*, art. 41, 42).

Tuttavia, ove si tratti di un piccolo Comune e di opera che interessi anche lo Stato e la provincia per ragioni di equità e per lo spirito a cui si informa la legge sui lavori pubblici, tanto lo Stato quanto la provincia devono concorrere nella spesa (Parere del Consiglio di Stato, 28 ottobre 1887; Comune di Caorso).

OSSERVAZIONI

Questo stesso parere viene così riassunto nella Rassegna Amministrativa:

Pei tronchi delle strade nazionali e provinciali scorrenti nell'interno degli abitati dei Comuni, questi non hanno diritto che al contributo pel mantenimento, per la sistemazione e per la rinnovazione del pavimento. Epperò se esistono lungo tali traverse opere d'arte, la spesa per la riparazione di queste deve per legge andare a carico dei Comuni medesimi, salvo a titolo di equità il concorso dello Stato e della Provincia.

Per le spese di manutenzione delle opere d'arte relative ai tronchi di strade nazionali e provinciali, scorrenti nell'interno dei Comuni, si consulti il parere del Consiglio di Stato dell'8 febbraio 1882, che nel Rep. del *Foro it.*, 1882, voce *Strade*, è riassunto così colla data del 4 febbraio:

¹ Per le vie interne comunali, corsi, piazze, spazii, vicoli, ecc., marciapiedi, portici, ecc., vedasi il Titolo VIII.

L'indennità a carico delle provincie per la manutenzione ordinaria delle traverse comunali nell'interno dell'abitato per uso di strada provinciale, deve comprendere anche la spesa necessaria per la manutenzione delle opere d'arte che vi sono stabilite, ma ogni spesa anche straordinaria di riparazione dev'essere a carico del Comune a cui spetta la proprietà della strada (Parere del Consiglio di Stato 4 febbraio 1882; Comune di Cingoli c. Amministrazione Provinciale di Macerata; *R. Amm.*, 1882, 476; *Bell.*, 1882, 153; *Man. Amm.*, 1883, 11; *Boll. Amm.*, Nap. 1883, 16).

— Quando una strada si trova nell'elenco delle vie comunali, per questo solo ha il Comune l'obbligo della manutenzione, ed è responsabile del danno che per l'inadempimento dell'obbligo stesso derivi, ancorchè a torto la strada sia stata notata tra le comunali e pendano le pratiche per la rettificazione.

Anche la sistemazione e manutenzione dei tronchi delle strade nazionali e provinciali che traversano l'abitato delle città o dei villaggi, sono a carico dei rispettivi Comuni sotto la sorveglianza tecnica degli uffici provinciali o del Genio civile, salve le indennità fissate a norma di legge (Sentenza della Corte di Cassazione di Napoli 23 gennaio 1878; Comune di S. Felice c. Canforo; *G. Trib. Nap.* XXVIII, 753; *La Legge* 1878, II, 82; *G. Trib. Mil.* 1878, 294; *Annali* 1878, 78).

— L'obbligo delle provincie di corrispondere ai Comuni per le traverse delle strade provinciali nelle città e nei villaggi una indennità annua pari alla spesa di manutenzione di un tronco contiguo di strada di eguale lunghezza fuori dell'abitato, e posto in condizioni analoghe, non deve considerarsi come un rimborso di spese fatte; ma è assoluto e non attribuisce alla provincia alcuna ingerenza diretta relativa al modo e ai mezzi, onde i Comuni abbiano provveduto alla manutenzione delle traverse.

Se un Comune non adempie alle obbligazioni che gl'incombono per gli articoli 39 e 41 della legge sui lavori pubblici, spetta alla Deputazione provinciale il provvedere ai termini dell'articolo 142 della legge comunale, alla esecuzione delle opere relative, ma non mai col negare al Comune il pagamento dell'annuale indennità dovutagli dalla provincia (Parere del Consiglio di Stato 31 marzo 1880; Comune di Tolmezzo; *Man. Amm.* 1880, 348).

— Giusta il disposto dell'articolo 22 della legge sui lavori pubblici appartiene in proprietà al Comune il suolo delle strade comunali, non che le piazze e spazii adiacenti e i tronchi delle strade provinciali che traversano l'abitato.

Incombe però per queste ultime alla Provincia e allo Stato l'obbligazione di concorrere al mantenimento di esse.

Corrispettivo di questa obbligazione è il diritto di sorveglianza che spetta queste superiori amministrazioni senza il consenso delle quali non può il Comune usare liberamente della sua proprietà.

Cotesta obbligazione e cotesto diritto estendendosi alla larghezza normale delle strade vi sono comprese le piazze e gli spazi adiacenti per la parte di area che insieme a quella della strada ne formano la larghezza normale: salvo il caso che la larghezza della strada risulti determinata da documenti (*La Legge* 6 marzo 1868; Deputazione provinciale di Como).

2129. La proprietà del suolo dei tronchi di strade nazionali o provinciali nell'interno dell'abitato dei Comuni, a senso della legge 20 marzo 1865, alleg. *F*, sulle opere pubbliche, spetta ai Comuni (L. sulle opere pubbliche 20 marzo 1865, all. *F*, art. 22, 30, 37, 39, 41, 42) (Parere del Consiglio di Stato, 9 giugno 1886; Comune di Mercato Sanseverino; *Foro it.*, 1886, III, 99).

OSSERVAZIONI.

Vedasi l'altro parere conforme sopra riassunto dell'8 febbraio 1882 (*Boll. Amm.* 1883, p. 16).

— I tronchi delle strade provinciali esistenti nell'abitato di un villaggio fanno parte delle strade comunali e sono suolo comunale (Sentenza del Tribunale di Vigevano 18 luglio 1877; *Foro I*, 1019).

— I tronchi delle strade provinciali compresi nell'abitato di un Comune fanno parte delle strade comunali, sebbene le spese di manutenzione dei tronchi stessi siano sopportate dalla provincia (Sentenza della Corte d'Appello di Genova 12 febbraio 1878; Comune di Genova c. Rossi Bozzano e Bancalari; *Eco Gén.* 1878, 141, *R. Amm.* 1878, 285).

2130. L'indennità ai Comuni per le traverse delle strade nazionali e provinciali nell'interno dell'abitato è dovuta ancorchè il tratto interno si trovi, per rispetto alla forma ed alla materia, in condizioni diverse dai tratti esterni contigui.

L'analogia di condizione, richiesta dalla legge come termine di paragone per determinare la *natura* dell'indennità si riferisce alla posizione dei due tratti (Parere del Consiglio di Stato 11 agosto 1877; *Foro III*, 151).

2131. L'indennità per le traverse nell'interno dell'abitato è dovuta eziandio al capoluogo di provincia, quando però la strada provinciale non cessi di essere tale alle porte della città e si tratti di vere traverse provinciali: cioè, di vie interne che servono alla comunicazione di una con altra parte della provincia o delle provincie limitrofe (Parere del Consiglio di Stato 31 ottobre 1877; Comune di Verona; *Giur. Cons. Stat.*, II, 1365; *Foro* 1878, III, 99).

§ 7. STRADE VICINALI O PRIVATE SOGGETTE A SERVITÙ PUBBLICA.

SOMMARIO.

a) *Generalità.*

2132. Art. 11 e 20 della legge sui lavori pubblici: non riguardano le strade impropriamente dette vicinali.
2133. Prova della esistenza e andamento di una strada vicinale: deve risultare dagli elenchi conservati negli archivi di prefettura.
2134. Investimento a favore di una strada vicinale delle prestazioni in natura per strade obbligatorie: questioni fra privati e Comune; competenza giudiziaria.
2135. Comune che prende l'iniziativa di lavori relativi a strade vicinali e ne conclude un contratto d'appalto: resta responsabile verso l'appaltatore con diritto di rimborso sugli utenti.
2136. Opere concernenti strade vicinali: possono essere dichiarate di pubblica utilità.

b) *Carattere delle vie vicinali.*

Dichiarazione della vicinalità: competenza.

Modificazione e soppressione.

- 2137, 2138 e 2145. Locuzione *strade vicinali*: comprende tutte le strade formate dai proprietari di fondi vicini per il servizio di questi o per accedere a gruppi di case, ad una fonte pubblica, ecc.; corrispondono alle strade rurali di Francia, dove son dette vicinali le nostre strade comunali; la legge non prescrive di formare gli elenchi delle strade vicinali.
2139. Una strada che non sia nazionale, provinciale o comunale e che serve da tempo immemorabile al pubblico transito è strada vicinale: acquisto fattone da privato; non può innovare la servitù e i diritti che ne scaturiscono.
- 2140 e 2145. Via vicinale: è privata se fu costruita sopra suolo contribuito dai privati; altrimenti è pubblica; quando la via originariamente privata diviene pubblica; coloro soltanto che contribuirono il suolo per la via vicinale privata han diritto d'impedirne la chiusura; presunzione che la strada sia costruita sul terreno contribuito dei possessori limitrofi.
2141. Strade vicinali: dichiarazione; competenza.
2142. Strade vicinali: possono modificarsi o sopprimersi per consenso degli interessati; Comune contermine; non ha veste ad opporvisi.

2143. Comuni: non spettando ad essi il suolo delle strade vicinali, non possono sopprimerle per venderle.

c) Elenchi.

2144. Classificazione delle strade vicinali: competenza amministrativa.
 2145, 2158 e 2140. Strade vicinali soggette a pubblico passaggio: se debbono figurare negli elenchi stradali del Comune; formalità; riparazioni di vie vicinali; azioni possessorie.
 2146. Comune: non gli è impedito di togliere una strada dall'elenco delle strade comunali e di passarla fra quelle vicinali.
 2147. Strada: uso pubblico; prova; strada non inscritta nell'elenco di quelle comunali; va considerata come vicinale.

d) Costruzione, sistemazione, rettificazione, riattazione e riparazione.

- 2148 e 2159. Strade vicinali: costruzione, sistemazione o rettificazione; trazzera in Sicilia; competenza amministrativa; questioni fra utenti di una strada privata soggetta a servitù pubblica rispetto alla spesa di riattazione.
 2149. Costruzione di una strada privata: dichiarazione di pubblica utilità, se per essa ne risenta vantaggio il pubblico.
 2150. Proprietario di un fondo con accesso su due strade vicinali: se può essere obbligato a concorrere alle spese necessarie per la sistemazione d'una di esse, della quale non fa affatto uso.
 2151. Spesa di riattamento di una strada vicinale: vi debbono concorrere anche quegli utenti che vengono a risentirne una utilità meno diretta; che s'intende per riparazioni strettamente necessarie.
 2152 e 2161. Spese di riparazione e conservazione di strade vicinali: se vi sono tenuti tutti quelli che ne fanno uso od hanno la possibilità di usarne.
 2153 e 2154. Proprietarii di altri paesi estranei al territorio di un dato Comune: se possono essere obbligati ad osservare le prescrizioni di questo per ispesse di riparazione di una strada privata non consortile.

e) Consorzi.

- 2154, 2153 e 2155. Decisioni della Giunta provinciale amministrativa relative alla costituzione di consorzii per strade vicinali: carattere giurisdizionale; Comune; proprietarii di fondi fuori del territorio di questo; elenco degli utenti delle strade vicinali; ricorso; revoca della decisione della Giunta provinciale amministrativa.
 2155 e 2154. Strade vicinali: Comuni; concorso nelle spese relative; effetti della legge vigente rispetto alle decisioni anteriori di Autorità governativa; consuetudine di cui è parola all'art. 51 della legge sui lavori pubblici; consorzii; formazione.
 2156. Consorzio di utenti di strade vicinali; provvedimenti della Giunta provinciale amministrativa; ricorso; trasformazione del consorzio.

2157. Strade vicinali: consorzii; deliberazione del Consiglio comunale; ricorso; competenza della Giunta provinciale amministrativa.
2158. Determinazioni della maggioranza degli interessati in una strada vicinale: casi in cui havvi luogo ad intervento del Consiglio comunale.
- 2159 e 2148. Consorzii per le strade vicinali: non sono applicabili ad essi le regole pei consorzii delle strade comunali; art. 47 e 48 della legge sui lavori pubblici. Consorzio di utenti di strade vicinali: non sono applicabili ad essi le regole per consorzii delle strade comunali; art. 47 e 48 della legge sui lavori pubblici.
2160. Consorzio di utenti di strade vicinali: ricorso per cancellazione dal ruolo; termini.
- 2161 e 2152. Manutenzione delle strade vicinali: consorzii; possono essere chiamati a farne parte soltanto quelli ai quali tale strade servono di accesso alle loro proprietà; domanda di restituzione di tutta o di parte della quota di riparto fatta da taluno per essergli la strada consortile affatto inutile; competenza amministrativa; restituzione d'indebito; competenza giudiziaria.
2162. Quota di concorso nella spesa di una strada privata soggetta a servitù pubblica: comunicazione; impugnazione di riparto, ecc.

*f) Controversie relative a strade vicinali:
servitù di passaggio; azioni possessorie, ecc.; competenza.*

(V. anche i n. 2139 e 2145.)

2163. Controversia se un fondo sia libero da servitù di passaggio mercè strade vicinali: competenza giudiziaria.
2164. Strada che fa capo ad un unico ponte di comunicazione fra due borgate per servizio domestico, agricolo, ecc.: tale passaggio non si perde pel non uso di alcuni comunisti.
2165. Autorità amministrativa: diritto di provvedere alla viabilità delle strade private gravate di servitù pubblica; non può essere impedita nell'esercizio del suo ufficio dal semplice fatto di una contestazione sull'esistenza della servitù.
2166. Non è da confondersi la servitù di passaggio da un fondo su di un altro col caso di via vicinale costruita da possessori di fondi per uso comune.
2167. Strada vicinale privata: servitù di passaggio; si estingue col non uso per trent'anni.
2168. Via vicinale privata: sua distruzione; manutenzione in possesso; sentenza in grado d'appello ordinante peizia; ammissibilità della dedotta prova testimoniale.
- 2169 e 2171. Se si può promuovere avanti l'Autorità giudiziaria in materia stradale azione possessoria: azione iniziata da alcuni comunisti per reintegrazione nell'esercizio di una strada vicinale, ecc.; controversie fra privati e Sindaco, ecc.
2170. Utenti di strade vicinali: questioni insorte; esecuzione d'opere; conto; competenza amministrativa; proprietà del suolo; quota di spese; rimborsi; competenza giudiziaria.

g) *Contravvenzioni.*

- 2171, 2169 e 2174. Effetti della servitù del pubblico passaggio sopra una strada: non variano quando la strada dal Demanio passa ad un privato; strada vicinale soggetta a servitù pubblica; è opera pubblica del Comune sotto il rispetto della viabilità e della polizia; contravvenzioni al libero passaggio.
- 2172 e 2173. Ostacoli alla libera viabilità sulle strade vicinali: applicabilità delle norme di polizia stradale, ecc.; attribuzioni del Sindaco; applicabilità dell'articolo 378 della legge sui lavori pubblici anche alle strade vicinali; azione promossa avanti il Tribunale per proprietà di strade; non può paralizzare l'azione dell'Autorità amministrativa per difendere il transito.
- 2174 e 2171. Azione possessoria per impugnare una contravvenzione relativa alla manomissione di una strada vicinale: sfugge alla competenza della Autorità giudiziaria; avanti a questa non si può promuovere che l'azione in petitorio.
2175. Comune: ha l'obbligo di opporsi agli atti che rendono difficile la libertà del transito su strada vicinale; autorizzazione del Sindaco a stare in giudizio contro la domanda tendente a far dichiarare la strada stessa di proprietà privata immune da servitù di passaggio.
2176. Divieti relativi alle strade vicinali: art. 84 della legge sui lavori pubblici; non sono qualificati per una sanzione penale.

2132. Gli articoli 11 e 20 della Legge 20 marzo 1865, allegato *F*, riguardano soltanto le strade ordinarie di uso pubblico.

Non vi sono comprese le strade impropriamente dette vicinali, ma di uso privato dei possessori di terreni confinanti (Sentenza della Corte di Cassazione di Torino 19 marzo 1878; *Rabazzana c. Musso Cerrato*; *Giur. Tor.* 1878; 411; *M. Trib. Mil.* 1878, 625; *Gazz. Leg.* 1878, 213).

2133. L'articolo 378 della legge sulle opere pubbliche riguarda i provvedimenti da prendere e non le prove che le autorità amministrative, non richieste, intendono somministrare.

La prova della esistenza, andamento e tracciato di una strada vicinale deve risultare dagli elenchi conservati negli archivi di prefettura, non da una affermazione del Sindaco che quando fosse attesa preoccuperebbe il giudizio del Tribunale.

In un giudizio di possesso le attestazioni sul tracciato originale di una strada non provano: deve badarsi alle variazioni che l'uso e il corso del tempo vi hanno introdotto.

Le variazioni prodotte in una strada vicinale da un frantumamento non riescono di necessità provvisorie (Sentenza della Corte di Cassazione di Roma 7 agosto 1879; *Zoppi c. Carlucci*; *La Legge* 1880, I, 264; *Bett.* 1880, 161; *R. Ammin.* 1880, 268).